SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

300ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 26 GIUGNO 1970

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente GATTO
e del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 15763
Approvazione da parte di Commissione permanente 15808
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 15764
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 15763
Presentazione di relazioni 15764
Rimessione all'Assemblea 15807
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 15763
Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente 15763

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BERNARDINETTI . . . . . *Pag.* 15802
BISANTIS 15786
COLLEONI 15782
COPPOLA 15775
LISI 15764

INTERROGAZIONI

Annunzio 15808

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 giugno.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati URSO e USVARDI. — « Inquadramento del personale tecnico di radiologia » (1272).

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » (1185-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ARCUDI, DE LEONI, LA ROSA e CERAMI. — « Modifica dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, riguardante l'indennità premio di servizio per il personale degli Enti locali » (1273);

FOLLIERI, ORLANDO, MONTINI e DEL NERO. — « Assunzione in servizio di tutti i concorrenti dichiarati idonei al concorso per esami a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo della amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1967, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1968, n. 77 » (1274);

VENTURI Lino, CERRI, SPIGAROLI, AVEZZANO COMES, TANSINI e BONAZZI. — « Inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei dipendenti della " Cooperativa Extram " di Salsomaggiore » (1275);

BERNARDINETTI, ZUGNO, SAMMARTINO, TRABUCCHI, LISI, DE LUCA e DEL NERO. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette » (1276).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia » (1253);

« Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (1255), previo parere della 6ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967 - 25 aprile 1968 per peste suina classica » (1219), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

LEONE. — « Riapertura del termine di cui all'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del servizio pre-ruolo, prestato dai professori ordinari nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore » (1252).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Genco, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: TANGA ed altri. — « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (742-*Urgenza*) e CHIAROMONTE ed altri. — « Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia » (900-*Urgenza*).

Comunico inoltre che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Dal Falco ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1259).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Lisi. Ne ha facoltà.

L I S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul disegno di legge Fortuna-Baslini per la cosiddetta disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, che in sostanza tende ad introdurre il divorzio in Italia, peraltro malamente disciplinandolo, si sono avuti numerosissimi interventi nell'altro ramo del Parlamento oltre che in due delle nostre Commissioni. A ciò si aggiunge che la delicata materia dell'introduzione del divorzio in Italia ha formato oggetto, nel passato e soprattutto in questi ultimi anni, di studi approfonditi che hanno trattato l'argomento da un punto di vista costituzionale, giuridico, sociale ed anche religioso.

È molto difficile pertanto introdurre argomenti originali o svolgere tesi sia pure in parte precedentemente non sostenute. Cercherò di farlo, e spero che non sia presunzione la mia, indirizzando il mio intervento soprattutto su due punti. Attraverso una

rapida indagine storica cercherò di dimostrare come sia presuntuoso e, io direi, del tutto infondato affermare, come fanno molti divorzisti, che l'introduzione del divorzio in Italia si impone per adeguare il nostro ordinamento giuridico, la nostra legislazione all'evoluzione della società, ai tempi moderni. In secondo luogo, attraverso una pur breve disamina del diritto comparato dei Paesi divorzisti, specie quelli a regime marxista, cercherò di dimostrare come vi sia stata una involuzione nella legislazione del divorzio per gli stessi motivi per i quali oggi ci opponiamo, noi democristiani, alla introduzione del divorzio in Italia.

In ogni caso penso sia dovere di ogni parlamentare, e quindi anche mio, non rimanere estraneo all'appassionata discussione sull'introduzione del divorzio in Italia, impegnando la relativa legge la nostra coscienza di eletti dal popolo e quindi di rappresentanti, non solo dei nostri partiti ai quali pur abbiamo aderito condividendone le idee e i programmi, ma soprattutto dell'effettiva volontà dei nostri elettori.

Pochi giorni or sono, per partecipare ai lavori della Commissione interparlamentare della Sardegna, sono rientrato nel vecchio Palazzo della Sapienza, dove ho frequentato, dal 1933 al 1935, i miei primi due anni di università.

Penso che molti di voi, nel ritornare nei luoghi frequentati nella prima giovinezza, specie in quelli dove si è studiato pieni di entusiasmo e di speranze, abbiano avuto le mie stesse sensazioni, fatte di ricordi, di nostalgia e di tristezza: nel rivedere quelle aule — dove ansioso di apprendere frequentavo le prime lezioni universitarie e dove con trepidazione ho sostenuto i primi esami — mi sono tornati alla memoria i nomi e le figure di illustri docenti cui allora mi accostavo con affettuoso timore reverenziale e che oggi, ormai più maturo negli anni e più approfondito negli studi giuridici, ammiro come dei veri e grandi maestri: Chiovenda, Scialoja, Del Vecchio, Bonfante, Riccobono, Albertario, Jemolo per ricordare i più illustri, unitamente a Roberto De Ruggiero che mi insegnò, anche attraverso i suoi famosi tre volumi, i primi elementi delle istituzioni di diritto civile.

Ricordo che Roberto Ruggiero, nel trattare le fonti del diritto, amava ripetere spesso l'insegnamento di un grande storico del diritto, il Savigny, il quale ammoniva testualmente: « È lo spirito popolare, vivente ed operante universalmente in tutti gli individui, quello che genera il diritto positivo il quale, perciò, non a caso ma necessariamente, si rivela unico identico alla coscienza dei singoli individui ».

Pertanto, aggiungeva il De Ruggiero, prima fonte del diritto positivo è la coscienza del popolo.

Conseguentemente, egregi colleghi, dobbiamo tutti concordare che a questa coscienza del popolo il legislatore deve ispirarsi se vuole essere veramente tale; cioè se vuole tradurre in norme giuridiche concrete quelle che sono le istanze e le esigenze del popolo in un determinato periodo storico.

Poichè, quando ciò non è avvenuto, è stato il popolo, talvolta di istinto, per lievitazione spontanea, e talvolta stimolato dalle idee di illuminati filosofi, che direttamente e spesso tumultuosamente e sanguinosamente ha creato nuove classi politiche dirigenti che le sue esigenze sapessero comprendere e soddisfare attraverso nuove leggi.

Questo è il vero significato e il permanente motivo di tutte le grandi rivoluzioni dell'umanità: dalla rivoluzione francese a quella russa.

Ma è doveroso ricordare che tali grandi rivoluzioni, veramente determinanti per la umanità, sono state precedute da una rivoluzione ancor più grande anche se incruenta ma che ha avuto, dalle sue origini ad oggi, una immensa schiera di martiri, rivoluzione dalle cui idee non ha potuto prescindere ed è rimasta influenzata qualunque iniziativa, rivoluzionaria o pacificamente svolta, che ha avuto come obiettivo la libertà dell'uomo, intesa tale espressione nel suo significato più ampio, cioè libertà di pensiero e di espressione, libertà dal bisogno, effettiva uguaglianza tra tutte le categorie sociali: mi riferisco alla religione cristiana e all'insegnamento di Cristo, il quale, anche a volergli togliere il carattere di divinità che noi cattolici gli riconosciamo, resta pur sempre tra i più grandi e rivoluzionari filosofi dell'intera storia dell'umanità.

Poichè è stato veramente rivoluzionario affermare, venti secoli or sono e cioè in un periodo in cui il mondo romano vedeva gran parte delle persone essere solo oggetto di diritto, che gli uomini sono tutti fratelli ed enunciare le idee e gli insegnamenti contenuti nel discorso della montagna.

Tutte le grandi idee che, successivamente alla predicazione di Cristo, hanno mosso il mondo, tutte le rivoluzioni che hanno tentato di conseguire, spesso violentemente per l'incomprensione della classe politica dirigente nelle varie epoche, l'elevazione morale, materiale e sociale dei popoli, hanno consciamente, od anche inconsciamente quando hanno contestato la validità di ogni religione, recepito l'insegnamento della religione cristiana la quale, quindi, non può essere accettata solo parzialmente o artificiosamente quando fa comodo, bensì globalmente, nell'armonia di tale suo insegnamento, dei suoi motivi etici, sociali ed anche religiosi nel senso più ampio di quest'ultima espressione.

Solo chi rifiuta tale globale valutazione della filosofia cristiana e dei suoi motivi etico-sociali, può arrivare all'assurdo di discriminare anche i Pontefici della Chiesa cattolica indicando Papa Giovanni come più aperto socialmente e accettabile al comunismo ed emarginando altri Pontefici nel gruppo dei reazionari.

Da parte di molti sostenitori della legge sul divorzio si sono voluti, aprioristicamente e faziosamente, creare due fronti; un fronte cosiddetto laico, conclamato come più moderno e socialmente aggiornato, maggiormente sensibile alla presunta volontà popolare che auspica l'introduzione del divorzio in Italia; un cosiddetto fronte clerico-confessionale entro il quale si è voluta emarginare la Democrazia cristiana che chiaramente contrasta la legge Fortuna-Baslini.

Rifiutiamo sdegnosamente ed energicamente tale artificioso dualismo e ricordiamo che la Democrazia cristiana ha dato chiari esempi, a partire da Alcide De Gasperi, di non essere un partito confessionale.

Certo, il nostro, è un partito di cattolici il quale, anche per tale motivo, ha recepito, per portare avanti la sua responsabile missione ed azione politica, gli insegnamenti del cristianesimo i quali, oltre a quelli consciamente e inconsciamente recepiti nelle grandi rivoluzioni dell'umanità come già ricordato, chiaramente affermano la determinante funzione, nella società organizzata, del nucleo familiare, cioè della famiglia, e quindi l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

Ma è bene ribadire ancora una volta che non sono solo motivi di carattere religioso che ci portano a contrastare la legge sul divorzio; vi sono motivi giuridici, di carattere costituzionale, di carattere sociale, vi è soprattutto la nostra preoccupazione che il divorzio, come innanzi andremo a svolgere, contribuirà al deterioramento della famiglia, specie in relazione ai doveri che i coniugi, all'atto di contrarre matrimonio, assumono nei confronti della prole e ciò è tanto più vero esaminando la legge Fortuna-Baslini che nella sua formulazione attuale contrasta con leggi analoghe, vigenti anche in paesi marxisti.

Ma, in relazione ai motivi di carattere religioso che ci portano a contrastare il divorzio, debbo denunciare lo strano ed equivoco atteggiamento, a voler essere benevoli, di alcuni parlamentari, specie quelli aderenti al Partito socialista unitario, i quali, mentre nei due rami del Parlamento si sono dichiarati favorevoli al divorzio e a votarne la relativa legge, nel corso delle varie competizioni elettorali (e ciò si è ripetuto anche nelle elezioni del 7 giugno) hanno variamente affermato di essere in coscienza contro il divorzio all'evidente scopo di carpire voti che altrimenti sarebbero stati loro negati ove onestamente avessero dichiarato la loro vera posizione nei due rami del Parlamento.

Dopo queste premesse di carattere generale, limiterò la mia esposizione ad una analisi, pur sommaria e rapida, delle legislazioni divorziste e delle tendenze generali della politica della famiglia nei vari Paesi del mondo, poichè sono convinto che da tale analisi emergeranno numerosi ed evidenti elementi a sostegno dei motivi per i quali la Democrazia cristiana si oppone alla legge Fortuna-Baslini, specie nel testo sottoposto al nostro esame.

E per smentire una gratuita e superficiale affermazione di gran parte di coloro che sostengono tale legge, e cioè che il divorzio rappresenta l'esigenza di una società più nuova e progredita, farò precedere brevi riferimenti circa la regolamentazione, con norme scritte o non scritte, dell'istituto della famiglia a far epoca dai primi albori della civiltà umana.

Non è vero che l'evoluzione della civiltà sia inconciliabile con l'impossibilità di sciogliere il matrimonio e che tale evoluzione postuli la introduzione della legge sul divorzio.

Infatti, sin dai primi albori della civiltà, era frequentissima tra i popoli la possibilità di rompere il vincolo familiare.

Quando si passa a studiare le primitive origini di vita associata e quindi le primitive origini dello Stato, noi avvertiamo che l'uomo aveva un istinto antisociale ed incominciò a vivere in comunità non perchè amava la società in cui viveva, ma perchè temeva la solitudine. Afferma il Durant, nella sua opera « La storia della civiltà », che l'uomo, specie all'origine, era « un anarchico inconsapevole ».

All'inizio cacciatori, i primitivi abitatori della terra sono portati ad accettare un regolamento solamente quando si evidenzia il bisogno di essere uniti per la caccia e quando si preparano all'azione.

All'origine, l'uomo sentiva due fondamentali bisogni: il cibo e l'amore; per cui le funzioni fondamentali dell'organizzazione sociale erano l'approvvigionamento economico e la conservazione biologica.

Poichè la madre, all'origine, era quella che adempiva alla maggior parte delle funzioni spettanti ai genitori, essa primeggiava nella famiglia la quale era organizzata sul postulato di una posizione accessoria e accidentale dell'uomo, a differenza di quella della donna fondamentale e suprema.

E questo fenomeno lo riscontriamo ancor oggi in alcune tribù che vivono tuttora allo stato selvaggio e primitivo.

Tanto superficiale era il rapporto tra padre e figlio e la società primitiva che in un gran numero di tribù i sessi vivevano separati; e parimenti ancor oggi si possono trovare tribù in cui non appare una esistenza familiare dato che la famiglia, nella sua forma più semplice, è rappresentata dalla donna con i suoi figli.

Solo quando l'uomo passa dalla primitiva attività di cacciatore all'attività agricola, solo quando conseguentemente insorge il concetto della proprietà, noi assistiamo al graduale predominio dell'uomo, al riconoscimento della paternità, al passaggio alla cosiddetta famiglia patriarcale, governata dal padre ma fatale alla posizione della donna, con conseguente diritto del maschio di estendere oltre la famiglia i suoi favori sessuali, di espellere la donna dal tetto familiare, di accoppiarsi, cioè di contrarre matrimonio, con altre donne, di praticare, in sostanza, un divorzio di fatto.

La prima funzione dei costumi, che costituiscono i codici morali di un gruppo, è quella di regolare le relazioni tra i sessi poichè esse sono una sorgente continua di discordie, di violenze e di degenerazioni.

La forma fondamentale di questo regolamento sessuale è il matrimonio che, nel corso della sua storia, è passato attraverso quasi tutte le forme ed esperienze concepibili: dalla primitiva cura della prole senza l'unione dei genitori, sino alla moderna unione dei genitori senza la cura della prole.

Le società senza matrimonio sono state rare ma, come dice il Durant nella sua già ricordata « Storia della civiltà », il ricercatore attento può trovarne quanto bastano per costituire il rispettabile passaggio dalla promiscuità dei mammiferi inferiori al matrimonio degli uomini primitivi, matrimonio sempre risolubile.

Ancora oggi abbiamo esempi di persone che, in alcune tribù, si uniscono senza alcuna forma di matrimonio.

Tale sistema sociale — definito da alcuni autori l'epoca della « nazionalizzazione della donna » e corrispondente al primitivo comunismo della terra e del cibo — passò molto presto, anche se alcuni effetti si sono prolungati in forme diverse: infatti la monogamia ha continuato per molto tempo ad essere ritenuta innaturale; è da ricordare l'abitudine, a Babilonia per esempio, che una donna si desse ad un qualsiasi uo-

mo prima di potersi sposare, oltre che l'usanza di prestare la moglie.

Per alcuni popoli primitivi della Siberia, del Sud Africa, delle classi inferiori del Tibet, il matrimonio era del tutto sperimentale e vi si poteva por fine per volontà di una delle parti, senza dare o richiedere giustificazioni, come del resto prevede la legge Fortuna-Baslini che, quindi, rappresenta non un progresso ma una involuzione della società con un ritorno a forme in vigore molti secoli or sono.

Forse l'onorevole Fortuna ha tenuto presente quanto praticato tra i boscimani presso i quali qualsiasi accordo bastava per mettere fine ad una relazione con facoltà per entrambi i coniugi di iniziare nuove relazioni.

Tra i damara, secondo Sir Francis Galton « La sposa veniva cambiata settimanalmente »; ricorda il Renard che tra gli abitanti di Tahiti fino a un secolo fa, le unioni erano libere e si potevano sciogliere a piacimento finchè non vi erano figli.

Ma la presenza dei figli, riconosciuta ostacolo determinante, come farò rilevare nel prosieguo, in alcuni paesi divorzisti a regime marxista, viene ignorata completamente nel disegno di legge Fortuna-Baslini.

Evidentemente tali due illustri parlamentari debbono aver letto attentamente il famoso libro « Il milione » di Marco Polo: infatti, come ricordato dal Briffault, Marco Polo scriveva di una tribù dell'Asia centrale nella quale, testualmente « se un uomo sposato va via di casa tanto da rimanere lontano venti giorni, la moglie ha il diritto, se lo vuole, di prendere un altro marito, mentre gli uomini, in base allo stesso principio, sposano dovunque capita loro di risiedere ».

Altro che esigenza di progresso civile a fondamento della legge Fortuna-Baslini! Infatti, se ricordiamo l'articolo 3, numero 2, capoverso *b*) di tale disegno di legge dobbiamo concludere che esso, tra l'altro, non rappresenta un progresso civile, ma un ritorno a quanto praticato, nel secolo XIII, in quelle tribù dell'Asia centrale ricordate da Marco Polo, salva la previsione di una maggior durata, per ottenere un divorzio del tutto automatico a conseguenza di una separazione di fatto rimessa all'arbitrio dei coniugi medesimi.

È da ricordare, infine, che il diritto romano, oltre venti secoli or sono, prevedeva la possibilità di sciogliere il matrimonio quando fosse venuta meno la *affectio maritalis*.

Da questa rapida sintesi storica, chiaramente si desume come sia pretestuosa ed infondata l'affermazione secondo cui la possibilità di sciogliere il matrimonio rappresenti un'esigenza determinata dal progresso della società e della civiltà, perchè tale scioglimento era previsto sin nelle primitive forme di vita associata dell'umanità.

È soprattutto con il cristianesimo — cioè quella religione, dottrina o filosofia che ha affermato l'eguaglianza di tutti gli uomini, di un concetto, ricordo ancora, consciamente o inconsciamente accettato da tutte le rivoluzioni successive — che il matrimonio viene dichiarato indissolubile, soprattutto per la diversa, più moderna e più vera funzione che viene data all'istituto della famiglia, oltre che per il preminente interesse di tutelare la prole nata dal matrimonio.

La nuova funzione della famiglia, la dignità che a tale istituzione deve essere attribuita, non costituiscono solo il patrimonio di una fede religiosa, rappresentando concetti acquisiti dalla vigente Costituzione della Repubblica italiana che anche i partiti divorzisti hanno votato: l'articolo 29 della Costituzione afferma che « la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ».

Non desidero, ricordando tale norma della Costituzione, iniziare una disamina sulla costituzionalità, o meno, della legge Fortuna-Baslini in relazione al menzionato articolo 29 della Carta costituzionale, ma desidero solo affermare che con essa viene confermata una concezione dell'istituto familiare — e quindi del contratto di matrimonio da cui trae origine tale istituto — da secoli patrimonio spirituale e morale del popolo italiano.

Passerò ora ad effettuare una rapida analisi di diritto comparato, in materia dei

casi in cui è consentito il divorzio in ispecie e in materia del regolamento della famiglia in genere nei vari Paesi divorzisti del mondo.

E ciò per dimostrare come le nostre preoccupazioni sulle conseguenze negative del divorzio per l'istituto della famiglia — considerato determinante per un sano assetto della società anche nei Paesi divorzisti — e soprattutto per la prole nata dal matrimonio sono tutte fondate e degne di considerazione.

Repubblica democratica socialista tedesca. — Legislazione vigente: legge sullo stato delle persone del 13 ottobre 1965; codice della famiglia del 20 dicembre 1965.

Articolo 24: il matrimonio può sciogliersi per divorzio solo se vi sono seri motivi, che il tribunale accerta con minuziosa istruttoria, e quando il matrimonio abbia perduto ogni valore per i coniugi, per i figli e per la società. Il tribunale deve accertare se il divorzio non sia pregiudizievole all'interesse dei figli minori o se non si risolva, per l'altra parte, in un insopportabile rigore.

Nulla di tutto questo nella legge Fortuna-Baslini; nessuna preoccupazione o cautela — essendo previsto un caso di divorzio automatico sottratto ad ogni indagine da parte del giudice — che consenta di accertare che il matrimonio abbia perduto ogni valore per i coniugi, per i figli e per la società, come riconosciuto dalla legislazione di una Repubblica marxista ovviamente nel presupposto che il matrimonio e la famiglia che con esso si crea, abbiano un valore determinante per l'organizzazione della società. Nessuna cautela soprattutto per accertare se il divorzio non sia di pregiudizio nell'interesse dei figli.

Nella legge Fortuna-Baslini, infatti, non ci si preoccupa affatto di che cosa avverrà per i figli e di come sia negativa per la società la possibilità automatica del divorzio.

E se noi avanziamo queste preoccupazioni, che pure sono state tenute presenti da un legislatore marxista, veniamo emarginati nel cosiddetto fronte clerico-confessionale. Certo nessun comunista, nessun socialista potrà darci una risposta esauriente a questo quesito: come mai preoccupazioni ritenute valide in Paesi marxisti, che stanno avviandosi ad una involuzione del diritto al divorzio, quando le sosteniamo in quest'Aula, ci fanno emarginare nel cosiddetto fronte clerico-confessionale e rendono impossibile qualunque colloquio non tanto sulla validità o sull'opportunità di introdurre il divorzio o meno, quanto sulla necessità di correggere l'aberrante legge Fortuna-Baslini?

Unione Sovietica. — Legislazione vigente, anzi legge fondamentale: quella approvata dal Presidium del Soviet Supremo l'8 aprile 1968 ed entrata in vigore il successivo 1° ottobre.

Ma è bene ricordare come il diritto di famiglia, nell'Unione Sovietica, abbia subito profonde innovazioni dal 1917 ad oggi.

Infatti, con la rivoluzione del 1917, era stato proclamato anche il principio della libertà illimitata al divorzio; infatti, come diceva testualmente Lenin (Opere, volume XXIII, pagina 60): « . . . non si può essere un socialista senza la piena libertà di divorziare perchè la mancanza di questa libertà pregiudicherebbe anzitutto il diritto della parte più debole, cioè della donna ».

Ma è bene rilevare che tale principio si riferiva ad un matrimonio che, privo di ogni normativa giuridica, si riduceva ad un concubinato di fatto; e in quell'epoca lo scioglimento per divorzio era semplicissimo, potendo avvenire a piacimento dei coniugi o di solo uno di essi e non era neppure necessaria la presenza di ambedue i coniugi all'atto della registrazione dello scioglimento.

Di particolare rilievo, veramente incisivo nella storia delle Repubbliche sovietiche e del diritto di famiglia, è il decreto del Presidium del Consiglio supremo dell'8 luglio 1944 con il quale è stato introdotto il matrimonio civile obbligatorio e abolito il matrimonio di fatto ammesso dal 1917 e che, come già ricordato, aveva creato un sostanziale concubinato di fronte al quale lo Stato restava indifferente.

Il menzionato decreto ha dato al matrimonio, nell'Unione Sovietica, una nuova concezione, facendolo diventare una istituzione statale, subordinando il conseguimento degli effetti alla sua registrazione.

Con tale decreto viene stabilito che il divorzio può essere pronunciato soltanto a seguito di procedimento giudiziario.

Nella legge non erano previsti specifici motivi di divorzio essendo rimessi alla discrezione del tribunale popolare il quale, nelle sue decisioni, si è dimostrato particolarmente sempre più restrittivo, facendo precedere, alla sua decisione, una seria indagine sugli effetti negativi del divorzio specie per i figli minori.

Norme di princìpi generali sono state emanate, nell'Unione Sovietica, con le ordinanze del Soviet Supremo del 16 settembre 1949 e del 10 dicembre 1965.

Con la prima ordinanza si stabilisce testualmente questo criterio generale (che viene rifiutato dai comunisti nostrani, che non appare nella legge Fortuna-Baslini): « Il tribunale scioglie il matrimonio qualora, dall'esposizione completa dei fatti, esso giunga alla convinzione che la domanda di divorzio sia stata presentata per giustificati motivi e che la continuazione della vita coniugale pregiudichi i princìpi della morale comunista e non possa essere più nell'interesse degli stessi coniugi e dei figli ».

Quindi, non divorzio automatico, come nella legge sottoposta al nostro esame, ma ragionata e motivata decisione del tribunale specie in relazione all'interesse dei figli.

La nuova legge matrimoniale del 1968, pur riaffermando i già enunciati princìpi, ha modificato la legislazione precedente, prevedendo due forme di divorzio: quella pronunciata dagli organi dello stato civile e quella pronunciata dal tribunale, sempre con motivazione ragionata, previa indagine sulle conseguenze negative della società comunista e per i figli.

Anzi nel primo caso — cioè nella ipotesi di istanza rivolta agli organi dello stato civile — il divorzio viene escluso ove vi siano figli minorenni.

Anche nell'Unione Sovietica, quindi, nessuna possibilità di divorzio automatico o per mutuo consenso, a differenza di quanto previsto nella legge Fortuna-Baslini.

Cecoslovacchia. — Legislazione: le norme che regolano il divorzio sono contenute nella legge sulla famiglia del 4 dicembre 1963, dall'articolo 23 all'articolo 29.

Unico motivo di divorzio è il profondo e permanente disaccordo tra i coniugi, dimodochè il loro matrimonio non abbia più uno scopo sociale, sempre che non vi sia pregiudizio per l'interesse dei figli minori (articolo 24).

Salvo tale principio, il divorzio non è ammesso se i coniugi hanno un figlio minorenne, fino a quando non sono stati regolati per l'avvenire i diritti e i doveri dei genitori nei confronti del figlio (articolo 26).

Anche in questo altro Stato marxista, quindi, nessuna possibilità di divorzio automatico o per mutuo consenso.

Passiamo alla legislazione comparata di qualche Stato al di qua della cortina.

Germania federale. — Legislazione: quarto libro del codice civile che regola il diritto matrimoniale in vigore dal 18 agosto 1896 con successive modifiche per quanto riguarda il diritto di famiglia, integrato dalla legge sul matrimonio della Commissione alleata di controllo del 20 febbraio 1946, tuttora in vigore e che interessa soprattutto le norme relative al divorzio; modifiche più ampie sono state apportate dalla legge 18 giugno 1967, sulla parità dei diritti dei coniugi, in applicazione dell'articolo 3 della legge fondamentale che testualmente dispone: « L'uomo e la donna hanno uguali diritti ».

Nella Germania federale il divorzio può essere concesso per tassativi motivi, con esclusione di ogni possibilità di divorzio per mutuo consenso e quindi automatico. Infatti l'articolo 42, quando passa a trattare l'adulterio prescrive: « Un coniuge può proporre azione di divorzio se l'altro coniuge ha commesso adulterio a meno che non abbia consentito, oppure volutamente reso possibile o facilitato, con il suo comportamento, tale adulterio ».

Articolo 43. — Un coniuge può proporre azione di divorzio se l'altro, per gravi inadempienze agli obblighi nascenti dal matrimonio, oppure, per il suo comportamento contrario all'onore e alla morale, ha consapevolmente compromesso il matrimonio in modo tale da rendere impossibile il ritorno ad una comunione di vita corrispondente al-

la funzione essenziale del matrimonio. Chi ha commesso la colpa non può proporre azione di divorzio se, dato il genere della colpa commessa e specialmente per i rapporti esistenti tra tale colpa e la colpa dell'altro coniuge, l'azione da lui proposta, tenuto conto della funzione essenziale del matrimonio, non è giustificata da ragioni morali.

Articolo 44. — Per vizio di mente che faccia risultare il matrimonio compromesso in maniera tale da rendere impossibile il ritorno ad una comunione di vita corrispondente alla funzione essenziale del matrimonio.

Articolo 45. — Per infermità di mente, se la natura dell'infermità è tale da rendere impossibile, per il presente e per il futuro, la convivenza spirituale dei coniugi.

Altri casi di malattia prevede l'articolo 46.

L'articolo 47 prevede una limitazione quando parla dei casi di palese ingiustizia: nei casi di cui agli articoli da 44 a 46 (vizio di mente, infermità di mente, altre malattie) il divorzio non deve essere pronunciato se l'azione proposta non è moralmente giustificata.

Di regola questo va ritenuto allorchè lo scioglimento del matrimonio verrebbe a colpire l'altro coniuge in maniera particolarmente dura, tenuto conto delle circostanze e specialmente della durata del matrimonio, dell'età dei coniugi e delle cause della malattia.

Articolo 48. — Se la convivenza dei coniugi è cessata da almeno tre anni e, a seguito di una profonda e insanabile rottura dei rapporti matrimoniali, non si può prevedere il ripristino di una vita comune corrispondente alla funzione essenziale del matrimonio, ognuno dei coniugi può proporre azione di divorzio.

Se il coniuge che propone azione di divorzio è stato dichiarato completamente o prevalentemente colpevole della rottura verificatasi, il divorzio non deve essere pronunciato se l'altro coniuge si oppone, salvo il caso in cui il coniuge che ha fatto opposizione mostri di non essere sufficientemente legato al matrimonio e di non avere una ragionevole disposizione a voler mantenere il vincolo matrimoniale.

Se nell'interesse di uno o più figli minori nati dal matrimonio è necessario il mantenimento del matrimonio, l'istanza non può essere accolta.

L'articolo 49 prevede il perdono: non è ammesso il divorzio per ragione di colpa, se dal comportamento del coniuge offeso risulta che ha perdonato.

L'articolo 50 riguarda la scadenza dei termini: « Il diritto di proporre azione di divorzio per colpa si estingue nel termine di sei mesi che decorre dalla data in cui l'avente diritto viene a conoscenza della causa... ».

Vedete che abnorme differenza c'è tra la legislazione di Paesi divorzisti e la legge Fortuna-Baslini. Pensate ai casi di scioglimento di matrimonio per malattia di mente: questi due emeriti legislatori dimenticano che non si può parlare di una malattia di mente veramente incurabile e non sanabile. Pensate a quante cautele sono state introdotte nella stessa legislazione della Germania federale, a parte tutte le legislazioni delle Repubbliche marxiste, per non lasciare il divorzio a discrezione dei coniugi.

Belgio. — Per quanto riguarda la legislazione matrimoniale, vige ancora il codice napoleonico e le modifiche più notevoli sono: la legge del 14 dicembre 1935 sul divorzio, la legge del 7 marzo 1938 sul consenso al matrimonio dei minori e la legge 14 luglio 1953 sul consenso dei genitori.

Il divorzio è consentito per i seguenti motivi:

a) per adulterio della moglie (art. 229);

b) per concubinato del marito, quando questi tenga la concubina nella casa coniugale (art. 230 codice civile);

c) per ingiurie gravi, eccessi e sevizie da parte dell'altro coniuge (art. 231 codice civile);

d) per mutuo e perseverante consenso, espresso nella forma prescritta dalla legge e alle condizioni dalla stessa determinate, quando si dimostri che la vita coniugale è divenuta insopportabile (art. 233 codice civile). Il divorzio per mutuo consenso non è più ammissibile dopo 20 anni di matrimonio e quando la donna ha compiuto i 45 anni di eta (art. 277 codice civile) oppure se il ma-

rito ha meno di 25 anni o la moglie ha meno di 21 anni.

Francia. — Legislazione matrimoniale: codice civile napoleonico del 1803, successivamente integrato con molte novelle, leggi e decreti.

Il divorzio è ammesso per i seguenti motivi: 1) su richiesta del marito per adulterio della moglie (art. 229); 2) su richiesta della moglie per adulterio del marito (articolo 230); 3) per condanna di un coniuge ad una pena restrittiva della libertà personale ed infamante; 4) fuori tali casi, i giudici non possono pronunciare il divorzio a richiesta di uno dei coniugi, se non per eccessi, sevizie o ingiurie gravi verso l'altro coniuge, quando questi fatti costituiscono una violazione grave, ripetuta dei doveri derivanti dal matrimonio e rendono intollerabile la continuazione della vita coniugale (art. 232).

L'azione di divorzio si estingue in seguito a riconciliazione dei coniugi, intervenuta successivamente ai fatti denunciati nell'istanza (art. 244).

Non è ammesso il divorzio per mutuo consenso (ordinanza del 12 aprile 1945).

Abbiamo voluto effettuare una sommaria disamina delle leggi divorziste in alcuni paesi del mondo — compresi quelli che ispirano il loro regime al socialismo sovietico — per dimostrare come, anche a voler accettare l'ipotesi di un divorzio in Italia, la legge Fortuna-Baslini è anacronistica, prevedendo casi di scioglimento di matrimonio, in primo luogo quello automatico, ormai respinti dalle cosiddette leggi più evolute ed avanzate delle Nazioni più divorzistiche del mondo.

Escluso, per quanto già brevemente riferito, che il divorzio possa ritenersi una conseguenza di una evoluzione ordinata del progresso civile, dato che fin dai primi albori della civiltà era possibile sciogliere l'unione matrimoniale, deve parimenti escludersi che il divorzio — che pur aveva suscitato aspettative e speranze nell'altro secolo — abbia raggiunto i suoi obiettivi di ridurre le crisi coniugali, il numero degli illegittimi, le unioni concubinarie, la risoluzione dei cosiddetti casi pietosi.

Anzi, attualmente possiamo affermare che il diritto comparato e la sociologia forniscono elementi di prova, evidenti anche se tristi, che il divorzio, oltre a non raggiungere i suoi obiettivi, ha creato nuove tragedie familiari, nuovi gravi problemi sociali, con riferimento alla posizione di inferiorità della donna divorziata, alla posizione dei figli legittimi nati dal matrimonio sciolto con il divorzio, alla notevole percentuale di suicidi specie tra i giovani divorziati, al fatto che ad un primo matrimonio sciolto con il divorzio ne seguono altri quasi sempre falliti.

Ma di tutto ciò non si trova nessun cenno — ed era lecito attendersi che i proponenti trattassero diffusamente siffatti grossi problemi — nelle relazioni che accompagnano i disegni di legge sui casi di scioglimento del matrimonio.

I relatori — che pur sono diligenti studiosi — hanno omesso di ricordare e di valutare le esperienze negative sempre più diffuse nei Paesi divorzisti, che pur prevedono casi più restrittivi di divorzio di quelli contenuti nella legge Fortuna-Baslini.

Hanno omesso di ricordare, ad esempio, i risultati, in USA, di una recente inchiesta di « Newsweek » che statisticamente riferisce l'angoscia che spinge molte donne divorziate a cercare l'aiuto dello psicanalista o a tentare di trovare un peggiore conforto nell'*alcool*; hanno omesso di ricordare che, sempre in USA, la percentuale dei suicidi tra le donne divorziate è tre volte superiore a quella delle donne sposate; che le vere vittime del divorzio, oltre la donna, sono i figli dato che un vincolo matrimoniale troppo facilmente solubile — come in primo luogo in caso di divorzio automatico — lascia un gran numero di figli formalmente legittimi, ma in realtà privati della famiglia, quasi sempre predisposti, giunti all'età di contrarre nozze, a matrimoni fallimentari.

Leggiamo nel rapporto ufficiale della Camera dei comuni del 1968, a pagina 852, testualmente: « Sappiamo che molti matrimoni falliti danno figli falliti, che di nuovo produrranno matrimoni falliti; dobbiamo cercare di ricostruire la legge e tutto il nostro atteggiamento sociale per evitare il perpetuarsi del disastro e della miseria che, come sappiamo per diretta conoscenza, colpisce i figli di famiglia distrutta ».

Se questi angosciosi problemi preoccupano i rappresentanti del popolo di Paesi divorzisti, se in molte legislazioni, come già dimostrato, anche a regime marxista il divorzio, mai automatico, viene rimesso alla valutazione del giudice che lo rifiuta quando è pregiudizievole per i figli e per la società, passare all'approvazione della legge Fortuna-Baslini è un delitto che si compie contro il popolo italiano, contro il concetto accettato anche dalla Costituzione dell'istituto familiare, come da altri Paesi, tanto che, sempre nel rapporto uficiale della Camera dei comuni, anno 1968, testualmente viene detto: « La legge che pretende di mitigare le conseguenze dei matrimoni in crisi e di rendere più facile lo scioglimento del matrimonio che è morto o morente, corre il rischio di produrre crisi nei matrimoni esistenti o futuri ».

Queste affermazioni, valide anche in Italia, specie per come è formulata la legge Fortuna-Baslini, ci consentono di conclamare come siano faziosi coloro che vogliono creare un fronte laico che sostiene il divorzio e un fronte confessionale che lo contrasta non essendo solo un motivo di carattere religioso che ci ha portati a tale contrasto.

Nella relazione al progetto di legge Zanardelli, Antonio Salandra affermava: « Non è questo il luogo di ricordare i nomi di molti e illustri liberali, di giuristi scevri da ogni preconcetto religioso, di filosofi retorici nazionalisti e positivisti, cattolici e acattolici che furono e sono in Italia i difensori dell'indissolubilità . . . »; ed ancora: « Nel caso di matrimonio, mentre la certezza dell'indissolubilità induce alle piccole e grosse transazioni, alla mutua tolleranza, senza la quale nessuna associazione di individui umani può a lungo durare in pace, la possibilità e la speranza della dissoluzione finale creò un sospetto permanente, una causa continuamente operante nell'inasprirsi dei dissensi familiari . . . »; ed aggiunge: « Dopo aver rimpianto le vittime dell'indissolubilità rimpiangeremo le vittime del divorzio; . . . spesso il divorzio si desidera per effetto di una illusione dell'ottimismo e non dell'egoismo ».

Scriveva Prezzolini, dopo trenta anni di esperienza della vita americana, testualmente: « Temo che le grandi speranze che hanno i separati in Italia sarebbero seguite, in molti casi, da una delusione se ottenessero il divorzio; è soprattutto che la sorte dei figli, in caso di divorzio, sarebbe più disgraziata ».

E un grande presidente americano, Roosevelt, definiva testualmente: « Il divorzio è una maledizione scagliata sulla società e una minaccia contro la famiglia ».

Ma è lecito domandarsi: la Democrazia cristiana che si oppone al divorzio che cosa offre in alternativa, al Parlamento e al popolo italiano, relativamente al fatto che molti matrimoni sono falliti e che altri potranno continuare a fallire?

Di fronte a tale onesto quesito vi è una doverosa risposta, ispirata alla più moderna sociologia accettata e praticata anche nei Paesi divorzisti.

La via da seguire non è certo quella che porta i coniugi in tribunale poichè nessuno può affermare che un malato si può curare decretandone la morte. La stessa considerazione vale per il divorzio che decreta la morte, anticipata e innaturale, del vincolo matrimoniale e della famiglia.

Attraverso una vasta, anche se difficile, legislazione, occorre predisporre un'opera seria e completa di prevenzione sociale e di cura anche preventiva delle crisi coniugali. Vi sono all'esame dei due rami del Parlamento ben cinque disegni di legge per la riforma del diritto di famiglia. In questi giorni la Commissione competente della Camera dei deputati è frequentata solo da democristiani. I cosiddetti rappresentanti del popolo avanzato, i cosiddetti marxisti, i socialisti, i liberali si rifiutano di partecipare ai lavori di questa Commissione. Ma noi allora domandiamo a questa gente, a questi colleghi, ai rappresentanti di questi partiti, a cominciare dai liberali: per quale motivo volete questo divorzio? Che cosa pensate di ottenere con il divorzio? Credendo di mortificare solo la Democrazia cristiana non è forse vero che mortificate tutto il popolo italiano e voi stessi, liberali italiani, che gradualmente vi siete dimenticati la funzione che avete assunto in determinati periodi storici? Voi liberali avete dimenticato che

vi sono stati vostri predecessori veramente illuminati che hanno contrastato la legge sul divorzio. Ha ricordato ieri il senatore Bettiol quanto sia veramente grave che un uomo come l'onorevole Bozzi, che pure è un insegnante — e non si dovrebbe essere così faziosi quando si accostano i giovani — smentendo se stesso, smentendo quello che ha insegnato sulla natura del matrimonio, e cioè che deve essere regolato dal diritto pubblico e non dal diritto privato, oggi, rimangiandosi ciò che ha detto due anni orsono, è per l'istituzione del divorzio in Italia.

Che cosa volete voi liberali da questa legge? Perchè vi siete uniti ai comunisti (ai quali faremo un altro discorso)? Certo sotto la guida illuminata di una persona come l'onorevole Malagodi, che vi sta portando alla distruzione, non ci potete dare risposta alcuna. Infatti, continuando così, avrete un partito politicamente moribondo e non avrete la fortuna, o sfortuna, tra qualche anno avendo ormai distrutto il vostro partito, di poter constatare le conseguenze negative e le tragedie determinate da questa legge che voi stessi contribuirete a far passare, alleandovi, innaturalmente e contro le vostre tradizioni, alla sinistra del Paese.

Ai comunisti domandiamo: perchè rifiutate emendamenti — limitativi dei casi di divorzio e dettati nell'interesse della famiglia e dei figli minori — che pur ripetono norme contenute nelle leggi marxiste sul divorzio? Ma soprattutto, perchè volete questo divorzio? Forse perchè, come andate sostenendo, aspirate ad una società più libera, ad un concezione più moderna di tale società, o a dare una maggiore libertà al popolo?

Niente di tutto questo, perchè voi, colleghi comunisti, non siete legittimati a conclamare quei concetti di libertà che sono stati sempre calpestati nei Paesi marxisti in cui siete al potere, come documentato da atti ufficiali, quali le relazioni al XX e XXII Congresso comunista in Russia, e come dimostrato dai tragici avvenimenti nel passato in Ungheria e più recentemente in Cecoslovacchia.

La verità è un'altra, perchè voi siete divorzisti per un unico, sostanziale, motivo: avete constatato che la Democrazia cristiana — dal 1945 vera barriera nei confronti del comunismo — da qualche tempo sta praticando un più efficace anticomunismo, cercando di eliminarne le cause attraverso riforme adeguate, attraverso leggi socialmente più avanzate, che impediranno che una parte del popolo italiano continui a dare la propria adesione al vostro partito, per protesta, talvolta per disperazione, per avere un lavoro sicuro e adeguatamente retribuito, ed allora c'è un solo modo per tentare di rovesciare questa tendenza — merito soprattutto della Democrazia cristiana — contro il comunismo del popolo italiano: cercare di distruggere, o quanto meno di sconvolgere, attraverso la introduzione del divorzio, l'istituto della famiglia, base essenziale e determinante della democrazia in Italia.

Tanto ciò è vero che anche nell'Unione Sovietica, passato il primo periodo rivoluzionario e come già dimostrato, la famiglia viene considerata determinante per la società, tanto che il divorzio viene negato tutte le volte che esso venga ritenuto dal giudice pregiudizievole per i figli minori o ingiustamente offensivo per l'altro coniuge.

Certo, se oggi i comunisti fossero al potere in Italia — ma questo non accadrà mai — sarebbero contrari all'introduzione del divorzio; invece, sono favorevoli perchè, ripeto, il divorzio è l'unico mezzo che i comunisti hanno per cercare di sconvolgere una delle istituzioni — quella della famiglia — veramente determinante per impedire l'affermazione del comunismo in Italia.

Chiuso con i comunisti, io mi rivolgo ai colleghi del PSU che durante tutte le campagne elettorali vanno cercando di carpire voti e consensi presso elettori che, anche per motivi religiosi, sono contrari al divorzio.

Che coerenza dimostrano con i voti di tali elettori e per quale motivo si sono alleati, per la introduzione del divorzio in Italia, con i comunisti che pur combattono sulle piazze, praticando un anticomunismo viscerale e di maniera che noi democristiani non possiamo condividere?

Ai socialisti, ai colleghi del PSI, ricordiamo: è da escludere che i comunisti vogliano una legge sul divorzio per i motivi di libertà che vanno conclamando, perchè, come già ricordato, non possono parlare di libertà

dopo quanto affermato da Krusciov nei menzionati congressi del Partito comunista sovietico, dopo i tragici fatti in Ungheria, dopo quelli ancor più recenti in Cecoslovacchia, dopo gli ultimi provvedimenti nei confronti di Dubcek, dopo le ulteriori restrizioni per la libertà di stampa e di parola in quest'ultimo Paese.

Altro che un divorzio voluto per un anelito di libertà, per un'ansia verso il progresso!

Ripeto che i comunisti vogliono il divorzio esclusivamente per scardinare l'istituto della famiglia, cellula fondamentale della società organizzata in Italia.

Ma i socialisti, i colleghi del PSI, che cosa c'entrano in tutto questo? Dimenticano forse che tutte le volte — il ricordo di Benes dovrebbe essere un costante ammonimento per i socialisti — che hanno consentito ai comunisti di andare con loro al potere, sono stati gli stessi socialisti i primi ad essere fatti fuori?

Difendiamo pertanto la famiglia italiana e la indissolubilità del matrimonio.

Io non a caso, all'inizio del mio intervento, ho ricordato quanto ho appreso nei primi anni dei miei studi universitari; ho voluto ricordare l'insegnamento di Roberto De Ruggiero che, rifacendosi ad un grande storico del diritto, il Savigny, ammoniva come « è la coscienza dei popoli, vivente ed operante in ogni tempo, la prima e vera fonte del diritto soggettivo ».

Ed io spero che, indipendentemente dagli ordini di partito, ammesso che tali ordini verranno dati, quando, cari colleghi, saremo nel segreto delle urne, ci ricorderemo che non rappresentiamo un partito, ma rappresentiamo soprattutto la coscienza del popolo italiano, che è nettamente contrario al divorzio. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 973 recante il titolo: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » sarà da me esaminato, valutato e criticato con modeste considerazioni, naturalmente, non solo sotto il profilo della sua inconciliabilità con l'ordinamento vigente, ma con l'intento di dimostrare l'erroneità, l'assenza di rigore logico e sistematico nel volere a tutti i costi e subito l'introduzione del divorzio in Italia senza inquadrare il problema nella più vasta, seria e avvertita esigenza della riforma del diritto di famiglia. Ed è un tentativo certamente modesto che poco o niente influirà sulla pervicace determinazione di chi vuole ottenere nel modo più frettoloso, superficiale e, consentitemi di dire, irresponsabile non tanto l'introduzione del divorzio nel nostro Paese, aspirazione che noi abbiamo dimostrato di rispettare, pur non condividendola, come attinente ad un convincimento che si dice basato su princìpi di libertà e anche di civiltà, ma di introdurlo nel modo più discutibile, nella forma più censurabile col metodo meno idoneo, con una normativa che anche in tempi di produzione legislativa facile ed allegra ha suscitato, al di là del merito del problema trattato, gravi perplessità sul piano della tecnica legislativa. Ed è un tentativo fatto con l'intento non tanto di far mutare opinione ai Gruppi che formano granitici e compatti l'ibrido fronte divorzista, legati da un *pactum* non so se definire di solidarietà o di settarietà laicista certamente anacronistica nel '70 e dal quale, anche volendo, non sono liberi di svincolarsi, ma piuttosto nell'intento di indurre alla riflessione i singoli membri di quest'Assemblea e soprattutto di compiere fino in fondo, specialmente per noi stessi, il nostro dovere di legislatori convinti e consapevoli che anche sul piano del metodo, dell'impostazione, della maniera di fare una legge, si stia per commettere un grosso errore.

Iniziamo intanto a considerare il titolo del disegno di legge che è approdato finalmente ad una formulazione ritenuta soddisfacente dopo una serie di cambiamenti e modifiche che dimostrano la difficoltà dell'inquadramento sistematico nel nostro ordinamento di una riforma che attiene al codice civile in generale, al libro primo dello stesso codice in particolare, diritto di famiglia in speciale maniera, oltre alle varie implicazioni in altre discipline del nostro diritto.

La vicenda del titolo, in questa come in analoghe iniziative nella stessa materia, non è solo un fatto di scelta terminologica e non viene esaminata solo per un motivo di curiosità, diciamo, marginale o storica, ma è comunque interessante da esaminare per comprendere le difficoltà che hanno incontrato anche i fautori del divorzio sul piano dell'impostazione.

Tale vicenda va ricondotta al primo tentativo compiuto dall'onorevole Sansone che, nella seconda legislatura, intitolava la sua proposta di legge, presentata il 26 ottobre 1954 col n. 1189, nel seguente modo: « Casi di scioglimento di matrimonio ». Essa conteneva cinque casi o ipotesi ben precisi di scioglimento di matrimonio e per questo motivo ebbe come sottotitolo più noto quello di legge sul piccolo divorzio.

Nella terza legislatura il senatore Sansone, al quale si unì la senatrice Giuliana Nenni, presentò il suo progetto con lo stesso titolo e con l'unica variante alla prima ipotesi, già significativa, di diminuire da 15 a 10 anni il limite di pena valido agli effetti della richiesta di cui trattavasi.

La quarta legislatura registrò l'iniziativa del deputato Fortuna che intitolò la sua proposta n. 2630 del 1° ottobre 1965: « Casi di scioglimento del matrimonio ».

All'inizio della quinta legislatura, 5 giugno 1965, l'onorevole Fortuna ripresentò la sua proposta (n. 1) con il titolo: « Casi di scioglimento del matrimonio ». E nell'ottobre dello stesso anno gli onorevoli Baslini e Bozzi presentarono altra proposta di legge col titolo: « Disciplina dei casi di divorzio ».

I disegno di legge Fortuna e Baslini unificati sono stati trasmessi dalla Camera al Senato con il titolo: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ».

Senza voler fare assumere a questa varia e travagliata intitolazione della legge una particolare rilevanza giuridica è opportuno mettere in evidenza due circostanze o dati costanti, e cioè un tentativo mai disatteso di minimizzare e mimetizzare la portata e l'estensione delle varie proposte e l'altro che l'impostazione di tutte le iniziative di legge citate è sempre un'impostazione per casi, vale a dire un divorzio per casi, come ha messo bene in evidenza anche l'onorevole Riccio nell'altro ramo del Parlamento.

Non si propone nè si prevede e regola il divorzio come istituto, richiamandosi a valori o princìpi, ma si disciplinano solo eccezioni conferendo allo Stato il potere di scioglimento del matrimonio sulla semplice constatazione di mere situazioni di fatto. A questo proposito è opportuno far presente che tutte le legislazioni straniere che prevedono tra i casi di scioglimento del matrimonio il divorzio, disciplinano sempre quest'ultimo come istituto organico nel più ampio quadro dei rapporti di famiglia.

Citerò solo qualche legislazione straniera e brevemente, dopo l'ampia disamina fatta dal collega Lisi che mi ha preceduto. Basta esaminare, ad esempio, la legislazione belga che tratta del divorzio nel codice civile, libro primo « Delle persone », titolo sesto, in ben 72 articoli, disciplinando unitamente sia la parte sostanziale ma soprattutto quella procedurale ispirata a precise esigenze di garanzia giurisdizionale.

Così la stessa legislazione francese che, con alterne vicende dal codice napoleonico a quello della restaurazione della Repubblica democratica, ha registrato nella sua storia in materia di diritto di famiglia una complessa evoluzione, pur resistendo nel mantenimento di princìpi individualistici ma che non ha potuto sottrarsi, con le due leggi fondamentali del 1938 e del 1942 e con la legge del 13 luglio 1965, a concepire i vari poteri attribuiti ai singoli membri della famiglia non come diritti dei rispettivi titolari quanto come uno strumento offerto loro per lo svolgimento di una funzione familiare.

Nella Germania federale i rapporti di famiglia sono disciplinati dal libro IV del codice civile integrato dalla legge sul matrimonio della Commissione alleata di controllo del 20 febbraio del 1946. I due gruppi di norme disciplinavano tutti i rapporti di famiglia, ma è occorsa un'apposita legge detta appunto « Riforma del diritto di famiglia » dell'11 agosto 1961, entrata in vigore — notiamo — il 1° gennaio 1962, che ha introdotto parallelamente ulteriori modificazioni sia al codice civile, sia alla legge sul matrimonio,

sia al divorzio, sia ai rapporti tra genitori e figli, sia all'adozione.

A proposito di divorzio mi sia consentita di questa ultima legge la sola citazione di due articoli molto interessanti e cioè l'articolo 47 e l'articolo 49. Il primo è intitolato « Casi di palese ingiustizia da evitare » e recita: « Nei casi di cui agli articoli precedenti, cioè il 44, (comportamento dovuto a vizio di mente), il 45 (infermità di mente), il 46 (malattia infettiva o nauseante), il divorzio non deve essere pronunziato se l'azione proposta non è moralmente giustificata. Di regola questo va ritenuto allorchè lo scioglimento del matrimonio verrebbe a colpire l'altro coniuge in maniera particolarmente dura, tenuto conto delle circostanze e specialmente della durata del matrimonio, dell'età dei coniugi e delle cause della malattia ».

L'articolo 49 è intitolato « Perdono » e recita: « Non è ammesso il divorzio per ragioni di colpa, se dal comportamento del coniuge offeso risulta che ha perdonato la colpa dell'altro o non la considera quale causa di scioglimento di matrimonio ».

Un'ampia varietà di norme e la mancanza di un diritto uniforme caratterizzavano la legislazione familiare della Jugoslavia prima dell'ultima guerra. Poi ci furono varie leggi che disciplinarono rapporti vari, infine vi fu la Costituzione nel 1963, dopo la quale si è arrivati ad un testo unico, in base ad una legge del 1965, redatto in conformità ai dettami costituzionali.

Interessantissima in materia è la legislazione e l'esperienza polacca tutta orientata a risolvere sempre globalmente i problemi della famiglia, dai primi decreti del dopoguerra del 1945 e del 1946, che si chiamavano appunto decreti di « uniformizzazione al codice della famiglia » approvato il 27 luglio 1950, all'attuale codice della famiglia e della tutela approvato con legge 25 febbraio 1964.

Non voglio andare oltre, ma questi rapidi cenni di diritto comparato sulle legislazioni straniere, che potrebbero continuare per l'interesse che suscitano sempre questi opportuni raffronti, mettono in evidenza due dati fondamentali e cioè: il primo, che ovunque il problema del divorzio è collegato, disciplinato, inquadrato sempre come uno degli aspetti più rilevanti dell'impostazione dei rapporti di famiglia; il secondo, che i processi di riforma nell'ambito del diritto di famiglia sono iniziati nel secondo dopoguerra approdando con leggi recentissime a nuove concezioni e innovazioni. Questi processi di riforma più o meno profondi nei vari ordinamenti dimostrano che i legislatori di ogni Paese hanno dovuto por mano alle leggi in materia allorquando le rispettive leggi fondamentali o costituzioni avevano indicato i princìpi generali, ma soprattuto quando attraverso l'evoluzione delle rispettive società nazionali si sono appalesati urgenti e necessarie nuove statuizioni.

Un processo analogo, almeno sotto l'aspetto giuridico, dovrebbe essere la strada più logica ed idonea per l'impostazione del problema nel nostro Paese. In altri termini, indipendentemente dalle valutazioni di ordine storico, sociale, tradizionale e giuridico tipiche della nostra società, ogni seria riforma che incida od involga la materia del matrimonio non può che inquadrarsi nel più ampio problema dei rapporti di famiglia, di cui il matrimonio è una parte essenziale, fondamentale e pregiudiziale.

Quando poniamo il problema in questi termini di rigore logico e sistematico, anzichè confutare con argomentazioni serie e pertinenti la nostra posizione, la si elude con la facile, ma meschina ritorsione polemica che una siffatta impostazione andava fatta in tempo utile e che allo stato essa è tardiva, pretestuosa ed ostruzionistica. A parte il fatto che, se tale impostazione è ritenuta seria e logica, essa può e deve in qualunque momento essere assunta e non può certo la preoccupazione del ritardo di pochi mesi, in una materia destinata ad incidere in maniera decisiva sulla sorte delle famiglie italiane per molti anni, essere condivisa da un legislatore responsabile, è opportuno anche stabilire da quale parte siano le responsabilità del ritardo e se per caso non coinvolgano tutte le parti politiche e, in una parola, questo nostro Stato, che si preoccupa quotidianamente di tante piccole e grandi cose, mentre è rimasto totalmente assente di fronte a questo enorme problema di fondo. Giova ricordare

a questo proposito la serie di iniziative legislative in tema di riforma del diritto di famiglia, inspiegabilmente giacenti da mesi, per non dire da anni, innanzi alle Commissioni parlamentari competenti e i precetti costituzionali che più direttamente riguardano il modo con cui lo Stato avrebbe dovuto intervenire in tema di rapporti familiari.

Per quanto attiene alle iniziative legislative, bisogna rilevare che esse davvero non mancano e hanno costituito l'impegno condiviso da varie parti politiche; basterà citare in ordine cronologico le più recenti che sono le seguenti: 1) il disegno di legge n. 3705, presentato dal ministro di grazia e giustizia Reale il 9 gennaio 1967, con il titolo: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni », decaduto per fine legislatura; 2) la proposta di legge n. 503 presentata l'11 ottobre 1969 dagli onorevoli Reale, La Malfa ed altri, con lo stesso titolo; 3) la proposta di legge n. 703 presentata il 19 novembre 1968 ad iniziativa dei deputati Ruffini e Maria Eletta Martini con il titolo: « Riforma del diritto di famiglia »; 4) la proposta di legge n. 1378 presentata il 30 aprile 1969 ad iniziativa dei deputati Leonilde Iotti, Spagnoli, Guidi ed altri recanti il titolo: « Modificazioni alle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni »; 5) il disegno di legge n. 754, presentato al Senato il 2 luglio 1969 dalla senatrice Franca Falcucci, con il titolo: « Riforma del diritto di famiglia »; 6) il disegno di legge n. 1151, presentato al Senato il 16 marzo 1970 ad iniziativa dei senatori Gatti Caporaso, Pieraccini, Formica ed altri, con il titolo: « Disciplina sullo stato delle persone e l'ordinamento della famiglia ».

Tale insieme di iniziative che, come abbiamo detto, non progrediscono inspiegabilmente nel loro *iter* parlamentare, per le quali da nessuna parte si invocano articoli regolamentari per procedure urgenti, nè ci si appella all'articolo 32 del Regolamento — come per questa legge che discutiamo e per altre è stato fatto con zelo e diligenza — recano tutte un dato comune e sintomatico che è quello di un'esigenza di inquadramento globale e unitario del complesso problema familiare nelle sue molteplici implicazioni. È stato detto infatti, autorevolmente e giustamente, che ogni legge deve inserirsi armonicamente nel sistema senza sconvolgerlo, in contrasto cioè con gli orientamenti dei princìpi generali. Ciascuna legge non è un corpo a sè; sono tutte legate e si compongono in un ordine razionale che risponde a certi princìpi e a certe tendenze generali. Questo complesso di leggi si chiama sistema. Più leggi insieme formano un sistema che regola determinate materie, come la proprietà, i contratti, le successioni, la famiglia. Tutte le leggi di uno Stato formano il suo sistema generale che i giuristi chiamano ordinamento. Non si può quindi varare una legge senza tener conto dei suoi effetti sul sistema particolare e sull'intero ordinamento giuridico.

Ora, bisogna vedere se l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione si innesta armonicamente nel sistema, ne segue gli indirizzi, le tendenze o ne altera tutte le caratteristiche e le finalità. Tutto questo indaghiamo indipendentemente dalle considerazioni di ordine sociale, del costume, delle tradizioni della società italiana che conducono a risposte negative; ma il tentativo della nostra indagine vogliamo condurlo soltanto sotto il profilo giuridico della tecnica legislativa, dell'inquadramento sistematico. Non c'è dubbio che lo scioglimento del matrimonio, al di là dell'unico caso previsto dal codice vigente, rappresenta una radicale e drastica inversione di tendenza circa la concezione della famiglia, non solo rispetto a come la concepisce la legislazione vigente ma anche e soprattutto rispetto a come la prevede la Costituzione. Basterebbe osservare, per dimostrare l'inversione di tendenza, che il divorzio costituirebbe il passaggio da un sistema di matrimonio come istituto di diritto pubblico ad una progressiva privatizzazione dei rapporti di famiglia, nel senso che affiderebbe alla decisione dei privati la sorte della famiglia. Ora, nel nostro Paese nessuno può negare una consolidata tendenza inversa che vuole tutti i rapporti privati sempre più subordinati al pubblico interesse, e sotto il profilo morale subordinati al bene comune. Basterebbe osservare peraltro che l'ordinamento giuridico, come è stato acuta-

mente scritto, cerca sempre di tutelare con rigore la parte debole nei conflitti di interessi: come, per esempio, i minori, gli incapaci, i meno abbienti e anche le donne. Ora, non c'è dubbio che i figli rappresentano la parte debole della famiglia, almeno fin quando sono piccoli o addirittura quando non sono ancora nati; e le donne, malgrado ogni proclamazione di parità, costituiscono ancora, con l'attuale legislazione, la parte debole del rapporto matrimoniale. Ebbene il passaggio da una famiglia tipicamente perpetua ad una famiglia tipicamente temporanea rappresenterebbe una minore tutela di questa parte debole e perciò contrasterebbe con l'orientamento generale del nostro sistema. Nè ci convincono quei ragionamenti, fondati su concetti individualistici della legge, secondo i quali la legge può servire solo ad alcune categorie di cittadini e in alcuni casi soltanto, mentre per la generalità essa non è operante, è indifferente, può anche non interessare. Ciò non è vero e, come osserva acutamente Franco Ligi nel suo volume « Il divorzio », quando si dice che la questione del divorzio non interessa i coniugi felici si deve rispondere che la legge contro il furto non interessa soltanto i ladri e i derubati e una legge contro l'omicidio non riguarda soltanto gli assassini e le vittime: esse interessano tutta la società e contano soprattutto per il costume che producono, le tradizioni che determinano, i sentimenti che provocano.

Ma la questione della quale ci stiamo occupando, sempre da un punto di vista strettamente giuridico va esaminata soprattutto con riferimento alla Costituzione e alle sue tendenze di fondo. Diversi sono i precetti costituzionali che danno direttive in materia di famiglia, ma ve ne sono almeno due fondamentali che vanno seriamente valutati ed esaminati ai fini dell'indagine e dell'assunto che con quest'intervento si vuole dimostrare.

Non mi occuperò quindi delle grandi questioni di natura costituzionale nascenti dall'articolo 7 sulla cui interpretazione in questo, come nell'altro ramo del Parlamento, non vi è possibilità di intesa tra le opposte tesi, ma per la quale interpretazione vi è il presidio supremo della decisione della Corte che a nostro parere non potrà non aderire a quanto di logico e certo esiste ancora nel nostro diritto. Non mi intratterrò sull'articolo 10 della Costituzione che prescrive ed ordina, quasi *ad abundantiam* e pleonasticamente per una Nazione civile quale riteniamo che sia ed è certamente l'Italia, il rispetto dei trattati internazionali liberamente adottati e che l'ordinamento giuridico italiano si conformi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

Vorrei occuparmi solo e brevemente degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione dove più specificamente ed esplicitamente la Costituzione si occupa della famiglia, per vedere non soltanto se con questa legge si sta perpetrando il tentativo di una patente violazione, ma anche e soprattutto per esaminare quanto di positivo i legislatori della Repubblica hanno fatto ed operato in favore della famiglia italiana, adeguando le leggi vigenti ad un preciso modello di comunità familiare che la Costituzione aveva prefigurato.

Ricordo a me stesso ed a voi l'articolo 29 che recita: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ». Anche per quest'articolo non mi attarderò sulle alte disquisizioni dottrinali e filosofiche relative al concetto di società naturale ed al fatto che la Repubblica non dà o crea i diritti della famiglia, ma li « riconosce » soltanto come già insiti e preesistenti alla stessa organizzazione statuale (concetti, questi, che altri meglio di me ha svolto e svolgerà nel corso di questo dibattito e che peraltro sono magistralmente fissati nella precisa, puntuale, impareggiabile relazione di minoranza della senatrice Falcucci); a me preme, come ho innanzi accennato, il più modesto compito artigianale di una semplice, chiara e comprensibile interpretazione logica e letterale del testo costituzionale, facendo appello alle vaghe reminiscenze delle nozioni istituzionali di diritto che, in epoca lontana, ci fu dato di apprendere sui banchi universitari.

L'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale così dispone: « Nell'applicare la

legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore ». Orbene, la legge delle leggi applicata a tale articolo ci dice: 1) la famiglia è una società naturale secondo la storia e la tradizione del popolo italiano; 2) il matrimonio è il fondamento della famiglia; 3) poichè trattasi di famiglia di questo Paese, il matrimonio deve conformarsi alla tradizione, alla storia, al sentimento popolare di questo Paese e quindi essere indissolubile; 4) la Costituzione non porta accettazione del criterio di dissolubilità; la Costituzione cioè, anche non recando il termine « indissolubile » riferito al matrimonio, non consente che la si interpreti come affermazione di dissolubilità. Nè convince l'argomento secondo cui, dal momento che i costituenti non hanno introdotto nella Costituzione il principio dell'indissolubilità e hanno votato contro la proposta di introdurre tale principio, sarebbe stato affermato il principio contrario, ossia quello della dissolubilità: innanzitutto perchè, se si è respinto il termine « indissolubile » non si è mai votato nè si è mai parlato di inserire il termine « dissolubile » e poi perchè *lex quod voluit dixit*, soprattutto quando si tratta di leggi costituzionali.

Se la Costituzione avesse voluto rompere una tradizione, come si afferma da qualcuno, avrebbe dovuto dire espressamente che il matrimonio era dissolubile, proprio perchè si trattava di porre le regole fondamentali di una società che mai aveva accettato, anche quando non c'erano i democratici cristiani in Parlamento, il concetto del divorzio.

Ma l'articolo 29, oltre all'affermazione che la famiglia è riconosciuta come società naturale fondata sul matrimonio, stabilisce anche che il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Qui il discorso ritorna in modo più evidente, come vedremo anche in riferimento all'articolo 31, alle carenze legislative in materia di diritto di famiglia che, malgrado le comuni e lodevoli iniziative parlamentari innanzi citate, costituiscono allo stato il più notevole ostacolo per una seria presa in considerazione del problema del matrimonio in generale e del divorzio in particolare.

L'articolo 31, come è noto, è del seguente tenore: « La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose; protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

A parte l'amaro rilievo che leggendo questi articoli della Costituzione viene dato di fare sulla squallida realtà che lo Stato nulla o quasi nulla ha fatto in tanto tempo per adempiere agli indicati precetti costituzionali (e quando diciamo Stato nessuno è fuori da precise responsabilità), qui si intravvede in maniera evidente l'illogicità e l'irrazionalità di dare la precedenza al divorzio rispetto alla riforma del diritto di famiglia. Un'impostazione razionale e corretta del lavoro legislativo in campo familiare dovrebbe vedere in primo luogo impegnato lo Stato ad attuare l'articolo 31 della Costituzione, con tutte le implicazioni che tra poco esamineremo, e successivamente, creati certi presupposti di carattere legislativo e sociale, dovrebbe operare una scelta coerente e consapevole circa il tipo di matrimonio che più convenga alla nostra società. Non è possibile infatti adottare una soluzione di matrimonio « a tempo » in costanza di una legislazione ispirata ad un rapporto matrimoniale perpetuo e nell'assenza intanto parlare, ad esempio, di udienze conoscitive, di una seria ed approfondita indagine sulla situazione attuale della famiglia in Italia e sulle cause che ne determinano lo stato di crisi.

Non è concepibile che una politica sociale per la famiglia quale da tutti auspicata e che dovrebbe vedere lo Stato impegnato globalmente in una serie di interventi che vadano dalla previdenza, all'assistenza, alla sanità, alla scuola, ai mezzi di informazione, all'assetto urbanistico territoriale ed alle abitazioni, al reddito di lavoro, agli assegni familiari, alla promozione della donna in campo giuridico ed economico, alla politica fiscale e a quella sull'emigrazione, veda invece l'intervento dello Stato, con questa proposta di legge, ridotto a dare una semplice sanzione giuridica alla mera constatazione della rot-

tura di rapporti verificatasi nella famiglia e trascuri invece l'intervento sulle cause.

Non è possibile nel campo del diritto, che mira a realizzare il massimo di giustizia tra soggetti in conflitto, operare e legiferare in un settore dove sono tuttora evidenti posizioni di disuguaglianza quali quelle che esistono nel nostro ordinamento tra l'uomo e la donna che ancora, malgrado ogni affermazione di principio, è in uno stato di debolezza se non addirittura di subordinazione rispetto alla posizione del marito. Basti pensare che esiste ancora nel nostro codice un articolo che parla di potestà maritale; che il vigente codice civile non consente alla moglie di conservare accanto al cognome del marito il proprio cognome, come invece il costume ha già attuato; che la titolarità della patria potesta è affidata per legge solo al marito; che il regime patrimoniale dei beni dei coniugi è ispirato al concetto della separazione e che la moglie, malgrado ogni collaborazione e sacrificio, non partecipa ad alcuna comunione di beni acquistati durante il matrimonio; che il regime successorio attribuisce al coniuge superstite aliquote di semplice usufrutto assolutamente incongrue e inadeguate.

Non è possibile nel campo del diritto impostare una legge, quale quella del disegno di legge al nostro esame, trattandola soltanto dall'angolo visuale di chi vuole lo scioglimento, e quindi con una valutazione di interessi unilaterale, dimenticandosi del coniuge contrario allo scioglimento, il quale, qualunque sia la sua contrarietà, è meritevole di protezione avendo dedicato al matrimonio alcuni anni della sua vita e quasi sempre i migliori; dimenticandosi del coniuge incolpevole che comunque con lo scioglimento può ricevere la più grave delle pene o sanzioni previste dall'ordinamento; dimenticandosi dei figli, che sono pure soggetti della comunità familiare, ma che sono le vere vittime del divorzio e che restano tuttavia estranei ed inerti dinanzi a questo immane processo di dissolvimento, essendo solo i genitori o peggio uno solo di essi arbitro della vita o della morte di una famiglia, e che diventeranno motivo di contesa, come oggetto di mera contestazione, assumendo il ruolo di « orfani della carta bollata ». Non è possibile dimenticarsi dell'intera società sicuramente interessata al mantenimento di una famiglia stabile e certamente interessata al mantenimento anche economico di una sola e non di due, tre o quattro famiglie. Non è possibile non tener conto della situazione della giustizia in Italia, del suo funzionamento, della preparazione e del numero dei giudici assolutamente impreparati all'assolvimento di questo nuovo, delicatissimo compito che si vuole ad essi affidare.

Ecco perchè — e mi avvio alla conclusione — trascurando tanti altri motivi di opposizione e senza rilevare altre incongruenze ed assurdi giuridici che vedremo nel corso della discussione degli articoli di questa legge, riteniamo e sosteniamo che sarebbe più logico ed appropriato affrontare il problema del divorzio nel quadro della riforma del diritto di famiglia. Ecco perchè condividiamo quanto afferma la relatrice Falcucci che « questa è una indiscutibile esigenza di rigore logico; giacchè se il divorzio è, come la maggioranza dei divorzisti sostiene, un mero aggiustamento pratico, una via obbligata solo per le situazioni che logorano patologicamente la famiglia, allora la disciplina di esso avrebbe dovuto essere correlata alla regolamentazione generale dell'istituto familiare e non emergere da un empirismo emotivo che fatalmente corrode le ragioni della coerenza giuridica ».

Per nostro conto, pur assumendoci la nostra parte di responsabilità per le insufficienze che obiettivamente registriamo circa la azione per portare avanti una politica per la famiglia nella sua globalità, riteniamo che, avendo il Parlamento di fronte a sè ben cinque progetti di legge aventi per oggetto la riforma del diritto di famiglia, si potrebbe, senza la preoccupazione che ciò appaia pretestuoso o dilatorio, affrontare tale impegnativo problema nel quadro più ampio di un'organica, seria e responsabile riforma.

Oltretutto quest'impostazione, che nessuno potrebbe contestare, per la sua logica e la sua modernità consentirebbe di far emergere e confrontare le vere ed autentiche posizioni delle diverse parti politiche, oggi attestate su puntigliosi ed artificiosi fronti, su un te-

ma così impegnativo, facendo di questo confronto un punto di riferimento opportuno e necessario per la coscienza civile del nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Colleoni. Ne ha facoltà.

C O L L E O N I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, non avrò certo il cattivo gusto di discutere del divorzio, io che non sono un giurista, esaminando argomenti giuridici e costituzionali.

Altri nostri colleghi del Senato lo hanno fatto prima di me. Ricordo fra di loro i senatori Carraro e Bettiol i quali lo hanno fatto con competenza e sapienza, pari alla dottrina, che li fa maestri illustri dell'ateneo patavino.

Ad essi è toccato l'onere e l'onore di esporre in Senato le ragioni di ordine giuridico-costituzionale che noi, democratici cristiani, poniamo alla base della nostra opposizione al progetto di legge degli onorevoli Fortuna e Baslini sul divorzio. Altri colleghi di mia parte hanno parlato sulle lacune della legge, sulle sue incongruenze e contraddittorietà che si rileveranno inevitabilmente in sede processuale, durante la discussione delle cause di divorzio.

Ne hanno parlato soprattutto i nostri colleghi, senatori Trabucchi e Torelli, da esperti avvocati, con ampiezza e con l'esperienza che viene dalla loro lunga attività professionale nel campo dell'avvocatura. L'argomento del divorzio non ha risonanza adeguata nel Paese e non la può avere perchè alle masse popolari questo tema interessa poco o punto. Sanno che è una legge voluta dai borghesi, fatta per i ricchi, per alcuni ceti intellettuali o a favore di un certo deteriore ambiente artistico dove ci sono situazioni familiari che ben conosciamo e che formano oggetto della cronaca quotidiana dei giornali o di quella settimanale dei rotocalchi.

Vorrei guardare questa legge da una particolare prospettiva ottica, quella del mondo del lavoro e dei poveri; di chi cioè è ogni giorno impegnato nella dura e pesante fatica del lavoro in fabbrica o nei campi, legato, nelle mie zone, a trasferimenti giornalieri in treno o su strada per raggiungere il posto di lavoro con impegni faticosi di lavoro che spesso in molti casi toccano le dodici, tredici ore giornaliere.

Le categorie operaie impiegatizie o contadine ci stanno giudicando non solo per gli aspetti che interessano il loro progresso economico, sociale e civile, ma anche per vedere se il Parlamento con la discussione di questa legge favorirà ancora una volta le classi abbienti: per vedere se faremo una legge per i ricchi e per i furbi, una legge che faciliti ai « *beati possidentes* » la soddisfazione di ogni capriccio, concedendo loro di cambiare moglie o marito tante volte quante lo desiderano.

Infatti, alla lunga, dopo introdotto il divorzio, diverrà prevalente fra le cause di scioglimento del matrimonio l'accertata inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del vivere insieme.

E mi pare che in riferimento alle cause di scioglimento del vincolo previste all'articolo 3, paragrafo II, particolarmente i punti *b*) e *d*) offrano ai coniugi, che abbiano i mezzi in danaro sufficienti, la possibilità attraverso abili avvocati di giungere per una strada o per l'altra a una sentenza di divorzio; si tratta *in primis* di avere il danaro e poi di armarsi di un poco di pazienza. Le vittime saranno soprattutto le donne, quelle povere donne che avendo perso con gli anni grazia e venustà si sentiranno dire quello che una moglie inglese ha denunciato in una inchiesta promossa da « Newsweek » a proposito di una proposta di legge per un divorzio quasi automatico in discussione in Inghilterra: « Questa è certo una legge per l'uomo e per l'uomo ricco. Come può sopravvivere il matrimonio se passa questa legge? ».

E un'altra: « Dopo ventisei anni di matrimonio mio marito, alzandosi da tavola una mattina, mi ha consegnato una lettera dicendomi che ha incontrato una con la quale può essere felice »; e un'altra ancora: « Dopo trent'anni di matrimonio mio marito mi ha lasciato per una donna più giovane, in tragiche circostanze, dopo la morte di nostra figlia. Tra due anni può sperare di avere il divorzio ».

B A R D I , *relatore*. Non sono casi previsti.

C O L L E O N I . D'accordo, ma noi arriveremo su questa strada, caro collega relatore, sarà inevitabile.

E per avere il divorzio daremo l'avvio a una grande quantità di ipocrisie, simulazioni e spergiuri tra i coniugi.

Dove il divorzio è stato introdotto, ha raggiunto, nonostante le cautele delle leggi che lo riconoscono, l'aspetto di una farsa perchè in pratica il 90 per cento dei divorzi è conseguenza di una frode fra i coniugi. È una frana che una volta iniziata non si fermerà ma tenderà ad accentuare sempre più il numero delle cause di scioglimento e ad esigere leggi che lo rendano sempre più sbrigativo.

Ma veniamo ad esaminare alcuni punti che il divorzio nella proposta di legge in esame pone come conquiste, come aspetti di progresso della società italiana; di uno strumento che, nei Paesi dove è stato introdotto, ha dato invece luogo a preoccupazioni non poche con riflessi esattamente contrari a quelli che si proponevano.

Si dice che il divorzio è una conquista democratica: a prima vista sembra di sì. Infatti una componente della democrazia è il rispetto dei diritti delle minoranze. Se c'è una minoranza che richiede il divorzio, che non riconosce alcun vincolo al sacramento, ma del matrimonio ha un concetto puramente contrattualistico — i lavoratori direbbero « un contratto a tempo determinato » — bisognerebbe concederlo. Questa minoranza non intende imporre la sua volontà agli altri, la rivendica solo per sè. Dunque tutto a posto; corretta la richiesta, democratica la risposta; a prima vista sì, tutto liscio.

Ma una legge a favore di una minoranza non deve mai danneggiare la maggioranza e nel nostro caso non deve creare situazioni di rottura nella tradizionale struttura della società italiana che è essenzialmente basata sull'unità della famiglia. C'è modo e modo di recare danno. È vero che la maggioranza non è obbligata a divorziare, ma la legge che istituisce il divorzio determina inevitabilmente un clima psicologico che si farà largamente sentire su tutta la struttura della società italiana che per tradizione è legata alla famiglia indissolubilmente.

Altra la tranquillità, la serietà, il senso di responsabilità con cui si va al matrimonio in regime di indissolubilità dello stesso e altra invece la leggerezza e la superficialità dove esiste la possibilità di scioglimento del vincolo. Il primo effetto dell'introduzione del divorzio sarà una diminuzione dei vincoli che stanno alla base della famiglia e dello apprezzamento del matrimonio. Infatti, il divorzio, dicono i divorzisti, si limita a registrare la morte della famiglia, a togliere di mezzo unioni dannose e non riguarda i matrimoni felici.

Chi obbliga i coniugi felici a divorziare? Ma invece la sociologia comparata dimostra che il divorzio, nei Paesi dove è stato introdotto, essendo un processo facile e senza possibilità per il giudice di opporsi in qualche modo, vede la giustizia limitata a registrare appunto la morte della famiglia, senza bisogno di indagine.

La conseguenza è che, alla prima crisi coniugale, i coniugi ricorrono al divorzio.

Allora questo continuo scioglimento di matrimoni, felici o infelici, determina un rallentamento del vincolo coniugale e il matrimonio si trasforma inevitabilmente in un istituto temporaneo e precario. Il divorzio perciò non è soltanto l'effetto, ma è anche la causa di minor responsabilità nella scelta matrimoniale e di maggior felicità nello scioglimento dei matrimoni.

Il divorzio nei confronti della nostra società non sarà un fatto fisiologico, istituito con intendimento di porre rimedio ad alcune situazioni particolari, ma diverrà inevitabilmente, come lo è divenuto nelle società dove è stato introdotto, un fatto patologico, distruttore di valori che hanno finora costituito il fondamento della nostra società, la quale, si voglia o no, è essenzialmente cristiana. Un altro punto sul quale insistono i divorzisti è che il divorzio sia un fatto di civiltà e una conquista che è patrimonio di tutti i popoli civili.

Si sente ripetere spesso che i Paesi più progrediti hanno da tempo adottato il divorzio e che solo i Paesi arretrati ne sono

rimasti immuni. Ma questo è vero? I Paesi del terzo mondo che hanno adottato in larga parte il divorzio non sono certo all'avanguardia del progresso. C'è un'altra considerazione di fondo più importante da fare. La questione del progresso e della civiltà è molto più complessa: non è certamente solo questione di progresso tecnico e di assistenza sociale. A voler fare un discorso di civiltà intorno all'istituto del matrimonio bisogna guardare al suo sviluppo nella storia umana.

Si prenda pure come punto di partenza la situazione quale risulta dalle scoperte della preistoria e della etnologia. Nella notte dei tempi troviamo l'orda dove il maschio controlla il gruppo delle femmine e arriva persino ad uccidere i figli nei quali vede possibili concorrenti.

Scavalcando i millenni ci troviamo di fronte all'uomo che compra le donne: è già un progresso! Poi troviamo varie forme di poligamia. Infine il matrimonio monogamico. In questo processo è fuori dubbio che il matrimonio come unione di un solo uomo con una sola donna per tutta la vita rappresenta la ultima vetta, la conquista più alta della civiltà. Si può far discussione di debolezze, di casi mal assortiti ma non si faccia questioni di civiltà. In fatto di civiltà il divorzio non è un progresso ma un regresso, non una evoluzione, ma una involuzione. Dobbiamo chiederci se nei Paesi dove è stato introdotto le conseguenze siano state valide o no, se ci si trova contenti.

Mi pare che risulti chiaro dalle statistiche e dalle citazioni dei colleghi intervenuti che in quegli Stati fra divorzisti e anti divorzisti non si discute più sul fatto che il divorzio sia in crisi. Questo è un fatto pacifico, si cerca piuttosto di battere strade nuove soprattutto quelle della prevenzione e della cura sociale delle crisi coniugali.

Noi da buoni provinciali non vogliamo riconoscere i guai e i disastri sociali prodotti dal divorzio, vogliamo metterci alla pari e per questo ripetiamo gli errori degli altri. Ma si aggiunge: il divorzio è una questione di libertà. La libertà è strettamente legata alla persona e alla sua dignità: ne è una emanazione. Si è liberi in quanto si è persone! Non ogni concessione è libertà, ma solo quella che non diminuisce, anzi accresce la dignità della persona. Nel regime del matrimonio indissolubile la comunione di una persona con l'altra è un fatto unico e irripetibile così come è unica e irripetibile la persona umana. In regime divorzista il matrimonio diventa un contratto come un'altro, come quello dell'affitto di un appartamento, sia pure con diverse clausole.

Ogni attentato al matrimonio che è donazione di tutto l'essere fisico, morale e spirituale è un'attentato alla dignità della persona e perciò stesso alla libertà ad essa connessa. In uno scritto postumo di Giuseppe Capograssi ci sono alcune riflessioni che ci offrono una sintesi mirabile sul matrimonio e sulla famiglia. Dice il compianto maestro: l'azione come matrimonio, come famiglia è proprio l'azione che ha per fine intrinseco ed estrinseco, implicito ed esplicito, l'unione di vita con vita. Qui l'azione mostra la sua limpida essenza, perchè qui si realizza unicamente e solamente come unione piena e completa di due vite, come fusione dei soggetti. Qui la costituzione fisiologica dei soggetti nella divisione dei due sessi, la costituzione spirituale dei soggetti nelle diverse tempre psicologiche e spirituali, secondo queste diversità femminile e maschile, le necessità profonde della continuazione e della perennità della vita, della specie, la esigenza indeclinabile ed imperativa di far vivere, proteggere, educare la nuova vita che nasce dalla congiunzione delle due vite, tutte queste realtà, queste esigenze profonde di specie e di individui si raccolgono in questa singolarissima realtà che è il matrimonio e la famiglia che ne nasce.

Qui l'oggetto dell'unione sono proprio le due vite nell'assoluta concretezza della piena unione delle persone: il matrimonio è questa azione, cioè questa volontà concreta ed effettiva di unione plenaria dei due coniugi.

Con il matrimonio comincia effettivamente la umanità nel mondo della storia, perchè esso è veramente l'azione che, alzandosi con potente spiritualità sulla nuda sfera degli istinti del mondo animale, si pone come azione umana e provvede e presiede alle fonti appunto della umanità della vita; e quello

che è un gettito naturale di creature, il fenomeno incessante naturale delle generazioni, si trasforma appunto in una incessante formazione di umanità, in una incessante formazione di creature umane, che attraverso questa formazione continuano e rendono perenne l'umanità del mondo della vita. E perciò il matrimonio ha il suo fine in se stesso: il suo vero fine è l'unione e tutti gli altri fini, trovati dal pensiero riflesso, discendono da questo, sono le conseguenze di questo.

Il soggetto scopre la vita dell'altro soggetto come insostituibile bene per la propria vita. Perciò le legislazioni e gli ordinamenti storici hanno sempre considerato il matrimonio e la famiglia come realtà superiori alle volontà particolari e ai fini particolari dei soggetti; hanno sempre considerato matrimonio e famiglia come realtà nella quale è impegnata la sorte di tutto il mondo pratico della vita, quindi come una esperienza sottratta all'arbitrio delle particolari vedute ed ai mobili istinti del soggetto e legata a questa profonda costanza di unione totale e personale di vita con vita, nella quale viene scoperto l'uomo.

Quindi dare la possibilità di rompere questa unione è veramente dissacrare, anche in senso puramente laico, il matrimonio. Significa distruggere i valori fondamentali che sono alla base della vita e della quale la famiglia indissolubile è la più alta espressione, sicchè diventa la prima e basilare comunità della società civile. Rompendola noi concediamo solo all'egoismo di prevalere e al capriccio dei singoli di essere soddisfatto. Ma è una conquista sociale? Ora l'introduzione del divorzio viene a riproporre la questione della libertà anche sotto un altro aspetto: quello della libertà di diritto e della libertà di fatto che una legislazione in via di progresso dovrebbe cercare di far coincidere. Tutti sono liberi di divorziare, ma solo i privilegiati potranno effettivamente permettersi questo lusso. Del resto è soprattutto nelle classi abbienti che si reclama il divorzio. Gli scalmanati che portano in giro i cartelli divorzisti sono i soliti figli di papà che fanno tutto un miscuglio tra divorzio e droga.

Io provengo dalla vita di officina e mi sono occupato a lungo dei problemi sindacali e del lavoro, ho visto molti cortei di lavoratori ai quali ho spesso partecipato: non ho mai visto nè qui a Roma nè in altre parti d'Italia cortei di lavoratori con cartelli reclamanti il divorzio! I lavoratori si battono per avere più mezzi economici, per migliori condizioni di lavoro, per essere su un piano di parità con i datori di lavoro e vogliono questo soprattutto per provvedere ai bisogni della propria famiglia e alla educazione e al miglioramento della sorte dei propri figli, non hanno certo per la testa i grilli di chi non lavorando, perchè abbondantemente provvisto di mezzi, può permettersi anche di passare intere giornate a reclamare il divorzio.

Ora, che non tutti possano andare a Città del Messico per ottenere divorzi sbrigativi, poco male! Ma che si debba creare una legge riguardante un fatto umano fondamentale, unico nel suo genere, di interesse universale e che questa legge all'atto pratico sia valevole solo per chi ha la disponibilità di mantenere due o tre nuclei familiari, non è davvero degno nè di socialisti nè di liberali.

È una conquista poi il divorzio sotto il profilo umano? Qui la parola possono dirla solo i figli dei divorziati che non hanno mai la fortuna di vedere insieme i genitori; per i quali la casa del padre o della madre risposati è una casa di estranei dove si entra volentieri solo per breve tempo, ma dove non si può rimanere perchè non è più la propria; dove si è ben accetti al massimo per un pranzo, ma non per più giorni perchè si è degli estranei e al massimo degli ospiti e si sa che gli ospiti sono come il pesce che dopo il terzo giorno puzza.

In realtà i figli dei divorziati prima o poi sono costretti a prendere la strada del collegio, il deprecato collegio che gli stessi sacerdoti tendono oggi a chiudere perchè non lo ritengono più educativo; l'avere educazione è possibile solo nell'ambiente familiare sotto la guida dei propri genitori.

La conseguenza sarà che con la legge approvata avremo una proliferazione di collegi, tenuti da laici o sacerdoti, non importa, per ragazzi disadattati e che non hanno più alcun legame con i propri genitori. Questo sarà il magnifico regalo del liberalismo e del socialismo alla società. L'intenzione buona di risolvere alcuni casi pietosi, ai quali si potreb-

be diversamente provvedere, porterà con il divorzio gli amari frutti che ho detto.

Onorevoli colleghi, credo di avere esposto alcune delle ragioni che ci fanno tenaci oppositori di questa legge. Altri colleghi esporranno ulteriori motivi giuridici, sociali e costituzionali della nostra opposizione, ma prima di concludere vorrei aggiungere una ulteriore considerazione che ho raccolto nello ambiente dei lavoratori. Essi dicono: i ricchi, le classi borghesi, i liberali hanno voluto questa legge, essi hanno i mezzi per divorziare e sono quelli che, mentre protestano ogni qualvolta in Parlamento o fuori di esso, nell'emanare leggi o nel fare contratti di lavoro, si toccano i loro interessi quasi che venisse sottratta loro la possibilità di vivere bene, nel caso del divorzio, si sono alleati con i marxisti per avere la possibilità, avendone i mezzi, di cambiare moglie o marito a seconda del proprio capriccio.

B A R D I , *relatore*. Non hanno bisogno di una legge come questa.

C O L L E O N I . Ma saranno loro a voler mettere a posto alcune cose attraverso questa legge: è inevitabile che sia così.

Al di là e al di fuori dei princìpi religiosi, i quali sono determinanti per larga parte del popolo italiano, c'è nella maggioranza della nostra gente, in quella sana e silenziosa che lavora e soffre, che si preoccupa del proprio lavoro, di educare, istruire e far crescere i figli, una istintiva avversione per questa legge, che è una legge classista e fatta per i ricchi.

Ecco i motivi per i quali io e i miei colleghi voteremo contro questa legge. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bisantis. Ne ha facoltà.

B I S A N T I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ero proposto di esaminare a fondo tutti i precedenti storici e legislativi che concernono l'istituto del divorzio, ma ho subito intravisto come uno studio compiuto su questo tema avrebbe non soltanto richiesto un lavoro di molte settimane ma anche determinato una lunga esposizione, mentre penso di dover contenere l'intervento nei limiti normali di una comune discussione.

In questo momento, non posso non ricordare le vicende di questi ultimi anni intorno al problema del divorzio: le proposte presentate alle Camere dall'onorevole Sansone non ebbero seguito; invece la proposta dell'onorevole Fortuna fu discussa per lungo tempo in sede di Commissione giustizia della Camera, della quale io facevo parte; e ricordo in questo momento l'impegno di molti colleghi nel sostenere una lunga battaglia che pensiamo e speriamo ancora debba concludersi in senso favorevole alla tesi da noi costantemente sostenuta.

Ora vado un po' indietro nel tempo perchè, attraverso questo studio sommario che ho potuto fare, ho trovato nel passato elementi che si adattano proprio alla situazione attuale; quasi vorrei dire che quanto è stato scritto, detto e ribadito nel passato trova assolutamente conferma in quello che oggi abbiamo esposto, in quello che abbiamo sentito, in quello che andremo a sostenere. Nella famosa relazione contro l'istituzione del divorzio presentata da Antonio Salandra alla Camera dei deputati il 6 giugno 1903 e riguardante il progetto socialista Berenini e il disegno di legge governativo 1902, con relazione Zanardelli-Cocco Ortu, si trova scritto propriamente così: « Pochi uomini politici, senza nessun precedente autorevole, senza sufficiente autorità propria, hanno dichiarato di volere siffatta legge in nome di vaghi princìpi dottrinali, in nome di improprie indicazioni straniere, in nome di sentimentalità morbose, in nome di interessi inferiori. E dopo aver raccolto e studiato malamente alcuni fatti, in gran parte monchi e inesatti, ne hanno tratto un disegno di legge grossolanamente compilato, senza nessuna previsione di difficoltà, senza nessuna ricerca per ovviarle, nel quale non appare traccia di prudenza di uomo di Stato e di coscienza di giurista ». Questo disegno « grossolanamente compilato » si è gettato in faccia al Paese! Quando fra poco andrò a riguardare il primo progetto di divorzio

che venne presentato nel 1872, quindi ripresentato nel 1878 e poi ripresentato ancora in seguito, vedremo di fronte a quale strumento ci troviamo se ci soffermiamo a considerare questo provvedimento che io mi auguro non sia approvato, non solo perchè non corrisponde alle mie opinioni ed ai miei convincimenti e perchè lo ritengo nocivo, ma perchè, se non verrà elaborato, modificato ed emendato, costituirà una vergogna per il Parlamento italiano. Infatti contiene non soltanto delle eresie giuridiche, ma delle contraddizioni, delle contrapposizioni tali che, se non vi si pone rimedio, certamente si arriverà ad approvare una legge che risulterà la più malfatta in questi ultimi tempi: quello che poi è più grave è che proprio una legge così mal congegnata verrebbe ad introdurre per la prima volta nel nostro Paese appunto il divorzio, istituto tanto discutibile e pericoloso.

Le considerazioni fatte allora sul progetto Zanardelli-Cocco Ortu, contro il quale venne peraltro presentata al Parlamento dal deputato Bianchini una petizione antidivorzista con tre milioni e mezzo di firme, possono essere ripetute a riguardo dell'attuale progetto Fortuna-Baslini, già approvato dalla Camera il 28 novembre 1969 in un testo nel quale sono frammiste, commiste, anteposte e sovrapposte fra loro norme, tra l'altro assai discutibili, di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una forma talmente scorretta da creare situazioni di confusione in campo giuridico altrettanto gravi quanto quelle che potrà ingenerare lo scioglimento del matrimonio in campo etico, politico e sociale. Nel passato, i più validi difensori dell'indissolubilità del matrimonio civile furono uomini di grande statura morale e sensibilità sociale, lontani da ogni pregiudiziale religiosa (Vittorio Polacco, Gabba, Filomusi-Guelfi, Emanuele Gianturco, Salandra, De Ruggiero, e così via): e gli argomenti allora addotti contro il divorzio, che sono ugualmente e puntualmente validi ancora oggi, vennero seguiti dai legislatori i quali rispettarono la coscienza del popolo italiano e ne furono fedeli interpreti.

Dall'unità d'Italia alla Conciliazione, per ben 11 o 12 volte, perchè alcuni progetti furono presentati più volte, fu proposta istanza al Parlamento per l'introduzione del divorzio. Addirittura nel 1902 il re stesso, nel discorso della Corona, annunciò che il suo Governo — allora eravamo ai tempi dello slancio riformatore dell'età giolittiana — era intenzionato ad introdurre il divorzio; eppure tutte le proposte di divorzio caddero e furono respinte, ancorchè in quel periodo di vita italiana non esistesse un partito cattolico.

La quasi totalità dei parlamentari era laicista, chi più chi meno in contrasto con il pensiero della Chiesa e con l'impostazione cattolica, ma non volle ammettere il divorzio ritenendolo gravemente dannoso per il bene comune della Nazione italiana.

Oggi invece le forze laiche, pur in tanta diversità di ispirazioni ideologiche, conducono la battaglia con tale decisione e compattezza da far sorgere il sospetto di una pregiudiziale anticlericale, come se l'indissolubilità del matrimonio fosse un appannaggio clericale imposto dalla Chiesa allo Stato; sospetto che trae fondamento anche da alcune affermazioni emerse nel dibattito alla Camera sulla necessità della indipendenza in questa materia dello Stato dalla Chiesa e sulla opportunità di celebrare il centenario di Roma capitale con la legge sul divorzio. Conservatori e progressisti, borghesi e proletari, schierati tutti su di un unico fronte a favore del divorzio, vantando una maggioranza precostituita in Parlamento, sperano di poter concludere secondo le loro ambizioni la davvero singolare battaglia per un decisivo ammodernamento della legislazione matrimoniale italiana (vedi quello che si trova scritto sull'« Unità » del 23 giugno 1970).

Intanto, essi affermano che la battaglia parlamentare viene seguita con interesse e attesa nel Paese: interesse ed attesa che, stando alla manifestazione svoltasi venerdì 19 giugno 1970 qui a piazza Navona, proprio in prossimità di questo Palazzo Madama, per iniziativa delle Federazioni del Partito comunista italiano, del Partito socialista di unità proletaria, del Partito socialista italiano, del Partito socialista unitario, del Partito repubblicano italiano, del Partito libe-

rale italiano, dei radicali e simili, con l'adesione della Lega italiana per il divorzio, appaiono in vero assai scarsi. Difatti è caduta sotto il controllo di tutti la modesta partecipazione limitata ad alcune centinaia di persone distratte e disattente, come risulta da fotografie riprodotte sui giornali che hanno potuto dare scarsissimo rilievo alla manifestazione priva di serio contenuto e di valido significato.

Può quindi esistere o formarsi in sede parlamentare una maggioranza di occasione soggetta a precisi impegni e direttive di partiti politici ma che non trova affatto rispondenza nel Paese il quale, in un periodo in cui alle intime gioie del focolare muovono ormai spietata concorrenza troppe distrazioni fuori dalla casa, in tempi in cui la nostra società soffre di un penoso e pericoloso squilibrio tra l'immenso progresso materiale ed il deficiente progresso morale, non attende certo il divorzio che, offrendo ai coniugi la possibilità di una reciproca liberazione definitiva, sarebbe di grande incitamento all'inasprirsi dei dissensi familiari; mentre la certezza della indissolubilità induce alle piccole come alle grandi transazioni ed alla mutua tolleranza.

A questa silenziosa maggioranza del Paese, cui compete il diritto di voto ed a costituire la quale concorrono le nostre donne, i nostri figliuoli, i nostri padri il cui spirito permane con tracce indelebili nella coscienza nostra, alle generazioni future, alla cui progressiva evoluzione più che alla felicità dei presenti devono tendere le leggi, appunto a questa silenziosa maggioranza, oggi per averne il conforto e la solidarietà, e domani per riceverne i consensi, si rivolge il nostro appello in uno dei momenti più delicati della nostra azione politica. Momenti delicati perchè, attraverso una nuova legislazione, voluta soprattutto per ragioni borghesi ed alimentata e strumentalizzata da spinte settarie, si vuole introdurre il divorzio, istituto che, incidendo profondamente sul costume di un popolo e sulla concezione della famiglia e della società stessa, specie quando l'individualismo e l'edonismo dilagano, si sa per antica, recente e larga esperienza quanti e quali gravissimi danni rechi alle famiglie, alle persone dei coniugi e soprattutto a quelle dei figli; ed infine all'intera società stessa.

Attraverso questo intervento non mi propongo di ricercare quale istituzione sia migliore e da preferire, se il matrimonio indissolubile ovvero il matrimonio accompagnato dal divorzio. La ricerca nella giusta direzione che il matrimonio indissolubile sia la soluzione assolutamente ottima è stata operata e continuerà ad essere approfondita da altri, pur nel silenzio delle coalizzate correnti divorziste le quali, fidando nella forza del numero e sulla forza di argomenti validi di cui non dispongono, si sono chiuse nel mutismo, e addirittura disertano sistematicamente le sedute di questa Assemblea.

Intendo invece, dopo una necessariamente breve narrativa dei precedenti storici, e dopo un sobrio riferimento ai precedenti legislativi corredati di notizie comparative più o meno ordinate e compiute, discutere la questione del divorzio in Italia sotto il profilo politico, vale a dire come si presenta oggi con l'aspetto di una riforma delle nostre leggi proposta ufficialmente al Parlamento ed al Paese.

Ho cercato perciò di rendermi ragione del valore degli argomenti addotti in favore e contro questa proposta. Ho cercato pure di riguardare per mio conto quale sia stata l'origine, quale ne sia l'indole, quali potranno essere i suoi prevedibili effetti, a parte per ora tutte le incongruenze giuridiche che chiunque vi può riscontrare. Il risultato del mio studio è la piena convinzione che nelle condizioni presenti dello Stato e della società in Italia, essa sia gravemente inopportuna; che se vincesse la prova e diventasse legge si dimostrerebbe notevolmente dannosa; che la sua presentazione è segno ed effetto di un certo tentativo di avviamento della politica italiana in una direzione che non potrà produrre effetti vantaggiosi per la comunità nazionale e per la pace religiosa del nostro Paese.

L'introduzione del divorzio in un sistema giuridico non è invero una questione di un semplice particolare, in quanto verrebbe ad importare un completo spostamento nella concezione della scienza giuridica del matrimonio Matrimonio dissolubile e matrimo-

nio indissolubile sono due istituti radicalmente diversi, che hanno soltanto la parvenza di una comune sostanza, cosicchè ben si spiega, contro il tentativo generoso e lodevole ma irrazionale di chi vuole porre argine al dilagare del divorzio, il continuo ed inevitabile allargamento delle cause del divorzio, fino ad estendersi e a raggiungere la formula per mutuo consenso che in pratica è in atto in molti Paesi divorzisti.

Ecco quindi come un'innovazione del genere presuppone e richiede una modifica dell'intero sistema del diritto di famiglia nel quale deve trovare giustificati motivi di inserimento. Ed ecco perchè io approvo la proposta che è venuta da molti che non si sarebbe potuto discutere e non si potrebbe introdurre l'istituto del divorzio senza affrontare il problema globale che concerne la modifica del diritto di famiglia. I sociologi ammoniscono che il solo fatto della possibilità di ricorrere al divorzio rende più difficili quegli adattamenti di carattere e di vita che inevitabilmente sono richiesti ed imposti dalla natura di un così profondo legame tra due esseri qual è il matrimonio. E mentre in Italia correnti politiche di disparata origine e di antitetica concezione ideologica si uniscono nel tentativo di un esperimento che potrebbe anche non avere e non ammettere ritorni, turbando irrimediabilmente l'ordine della famiglia, sempre più vivaci sono tra gli studiosi di sociologia di altri Paesi le opposizioni alla concezione del matrimonio dissolubile. Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, dove nell'anno 1968 700 mila bambini sono rimasti senza famiglia in conseguenza del divorzio, e il fenomeno ha acquistato dimensioni di piaga sociale, s'invoca l'azione combinata della legge, della scuola e della religione per ridare dignità al matrimonio ed alla famiglia, soprattutto nell'interesse dei figli; interesse che trova tutela anche in altri Stati (vedi la Polonia, la Repubblica federale germanica, vedi la Rumenia, vedi l'Ungheria e mi pare anche l'Unione Sovietica), nei quali il divorzio non è ammesso se risulta pregiudizievole agli interessi di figli minori nati dal matrimonio (Polonia), o la domanda non può essere accolta se nell'interesse di uno o più figli minori nati dal matrimonio è necessario il mantenimento del matrimonio medesimo.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* B I S A N T I S). L'istituto del divorzio si può dire antico quanto quello del matrimonio. Alcuni esempi di divorzio si riscontrano nell'antico testamento ed è certo che fu ammesso il principio anche nel diritto ebraico. Anche nel mondo greco il divorzio era conosciuto sin da tempi antichissimi e divenne legge nella quale è traccia di tale istituto. Nell'ordinamento romano il divorzio era una conseguenza della concezione del matrimonio come rapporto determinato da un accordo continuo, fondato sulla famosa *affectio maritalis*: venendo meno questo accordo, venendo meno l'*affectio maritalis*, il matrimonio non poteva in nessun caso perdurare ed era quindi nulla ogni preventiva pattuizione di non fare il divorzio. Si chiamava *repudium* la dichiarazione di volontà fatta dall'uno o dall'altro coniuge di sciogliere il matrimonio. Di *repudium* peraltro si parlava anche riguardo agli sponsali, mentre per il *divortium* vero e proprio era necessaria l'esistenza di un matrimonio con convivenza effettiva. Assai raro nelle antiche età repubblicane, il divorzio diventò molto frequente ai tempi di Cesare e di Augusto. Giulio Cesare, Pompeo, Ottavio ed Antonio, ebbero ciascuno successivamente tre, quattro, cinque mogli. Per mettere un freno alle conseguenze negative di questo, Augusto con le leggi *De adulteriis* e *De maritandis ordinibus* disciplinò la restituzione della dote e impose per il divorzio una certa solennità di forme. Vere limi-

tazioni per il divorzio non si ebbero però che con gli imperatori cristiani: Costantino, che definì le cause del divorzio per cui si aveva il diritto di divorziare per colpa dell'altro coniuge; e tali ipotesi erano distinte per l'uomo e per la donna; Teodosio II che precisò ulteriormente quali cause riguardavano sempre il divorzio unilaterale per colpa di uno dei dei coniugi; nulla però veniva sancito per il divorzio bilaterale per mutuo consenso che restava sempre valido. Nella codificazione giustinianea venivano distinte quattro ipotesi: per mutuo consenso, per evento incolpevole o *divortium bona gratia* (per esempio per prigionieri di guerra, per voto di castità, eccetera), per colpa di uno dei coniugi nelle ipotesi citate; senza giusto motivo in cui veniva sciolto il vincolo, ma punito severamente il coniuge che aveva causato il divorzio. Oggi invece dovremmo approvare una legge che premia colui il quale ha dato causa e motivo al divorzio consentendo allo stesso di trarre vantaggio e buon diritto da una situazione da lui stesso creata, determinata, provocata.

Successivamente Giustiniano, nel novembre del 117, giunse a vietare il divorzio per mutuo consenso e a restringere le ipotesi per colpa. Ma essendo il divorzio stesso fortemente radicato nel costume tale forma restrittiva di Giustiniano causò una reazione tanto viva da determinare il suo successore Giustino II a ristabilire quello per mutuo consenso. Ma la purità dei costumi fece sì che per lungo tempo nella storia del diritto romano i divorzi fossero abbastanza rari. Successivamente invece crebbero con la sfacciata corruttela che invase Roma in seguito all'espansione mondiale della sua potenza, e la loro frequenza diventò uno dei segni caratteristici di quella corruttela e di quella decadenza che la storia ci ricorda. Il divorzio *sine causa* non era lecito e quindi veniva punito e le pene comminate per il divorzio illecito, compiuto cioè senza giusta causa, e quelle comminate alla parte colpevole nei divorzi illeciti erano il ritiro forzato in un convento, e la perdita della dote e della donazione *propter nuptias*. I coniugi divorzisti per mutuo consenso erano condannati ad entrare in un convento e perdevano tutti i loro beni a favore dei figli o degli asendenti. Questa era la situazione nel periodo giustinianeo e post-giustinianeo. Anche i barbari poi che invasero l'impero romano ammettevano generalmente il divorzio e conservarono l'istituto nei Paesi nei quali si trapiantarono continuando a vivere secondo il loro statuto personale. Ed è per questo che norme in tema di divorzio noi troviamo nelle leggi dei Longobardi e nei capitolati dei Franchi. La Chiesa cristiana, fin dall'inizio, propugnò il principio della indissolubilità del matrimonio; ma l'istituto era nei primi tempi della nuova religione talmente radicato che la Chiesa dovette indulgere in molti casi al costume vigente; è soltanto dopo il 1000 che il concetto della indissolubilità del vincolo trionfa in pieno. Da quell'epoca fino al Concilio di Trento, che regolò l'intera materia in maniera definitiva, il matrimonio viene sottratto, attraverso un processo lento ma ininterrotto, alla legislazione civile, e viene regolato dai canoni soltanto. La Chiesa inoltre riesce ad avocare a sè contemporaneamente la cognizione delle cause in materia matrimoniale. La conseguenza di questa attrazione del matrimonio sotto le regole della Chiesa è che nei Paesi di religione cattolica anche le leggi civili sino all'epoca moderna disciplinano l'istituto del matrimonio secondo i princìpi religiosi. Nei Paesi protestanti invece, nei quali anche la religione conserva il matrimonio come un contratto civile, il divorzio viene generalmente ammesso dalla religione e dalle leggi civili. Alla fine del secolo XVIII però, con la rivoluzione francese, il divorzio penetra anche in Paesi di religione cattolica; viene introdotto in Francia nel 1792 e viene mantenuto nel codice napoleonico; soppresso nel 1816 rientra nella legislazione francese nel 1884. I Paesi cattolici d'Europa seguirono sempre il diritto canonico romano che non ammette il divorzio assoluto. Ma in Francia, appena spuntò la rivoluzione, si volle agitare questa questione, e venne ad introdurre il divorzio la legge del 20 settembre 1792, che fissava e prevedeva i principali casi: per mutuo consenso, per dissidio, per cause determinabili come la demenza, la follia e il

furore di uno dei coniugi, la condanna di uno di essi a pena afflittiva infamante e così via. Ma gli abusi che si fecero di tale diritto e gli scandali che per esso ebbero luogo determinarono il corpo legislativo incaricato della compilazione del codice civile a migliorare la legge del 1792, diminuendo le cause del divorzio e aumentando le formalità per renderne più rari i casi, così come si evince dagli articoli 229 e 301 del detto codice.

Tuttavia, non sembrando al Governo della restaurazione conveniente a un Paese cattolico come la Francia di mantenere il divorzio, venne la legge dell'8 maggio 1816 a cancellarlo dal corpo della legislazione francese Dopo la rivoluzione del 1830 fu parecchie volte discussa e alcune volte approvata dalla Camera dei deputati la proposta di ristabilire il divorzio; ma la Camera dei Pari lo respinse sempre; poi, nella legislazione del 1884, troviamo ripristinato il divorzio.

A proposito, avendo avuto occasione di riguardare diversi testi sull'argomento, ho trovato appropriate, opportune ed importanti considerazioni al riguardo nello « Spirito delle leggi », di Montesquieu, là dove tratta delle leggi nel rapporto che hanno con la religione stabilita in ogni Paese e considerata nelle sue forme di culto in se stessa, ed analizza le influenze di ordine morale e religioso che necessariamente devono orientare i legislatori. Ad un certo punto si afferma il principio che costantemente andrebbe tenuto presente dai cattolici impegnati nella politica: « La religione cristiana, che ordina agli uomini di amarsi, vuole senza dubbio che ogni popolo abbia le migliori leggi politiche e le migliori leggi civili, perchè queste sono, dopo di lei, il maggior bene che gli uomini possano dare e ricevere ».

Ora in sostanza ci si accusa molte volte di eccessivo attaccamento a certi princìpi che ci determinano a seguire una linea di coerenza e a sostenere battaglie come la presente, della cui bontà noi siamo convinti. Ma io rispondo come rispondeva Montesquieu, e sono in buona compagnia: noi pensiamo proprio che la religione, che tra l'altro nutre e alimenta la stragrande maggioranza del popolo italiano, quella religione di cui parla Montesquieu fornisce l'energia spirituale che costituisce la forza motrice della vera democrazia e vale a spingere avanti i popoli sulla via del progresso.

Quando poi, al capitolo XIII dello stesso volume, tratta dei casi in cui bisogna seguire, riguardo ai matrimoni, le leggi della religione e in quale caso bisogna seguire le leggi civili, così si esprime: « In tutti i Paesi e in tutti i tempi è accaduto che la religione si è ingerita nei matrimoni. Dal momento in cui certi atti sono stati considerati impuri o illeciti, per quanto necessari, si è convenuto di invitare la religione a legittimarli in un caso e a condannarli negli altri. D'altro lato, essendo il matrimonio fra tutte le azioni umane quella che interessa la società più di ogni altra, bisognava che fosse regolato dalla legge civile. Tutto ciò che riguarda il carattere del matrimonio, la sua forma, il modo di contrarlo, la fecondità che procura, che ha fatto capire a tutti i popoli che esso era l'oggetto di una benedizione particolare la quale, non essendovi sempre annessa, dipendeva da certe grazie superiori, tutto ciò è di spettanza della religione ».

Noi in Italia ci troviamo in questa favorevole combinazione: che le leggi civili collimano perfettamente con i princìpi religiosi che devono regolare fra l'altro, secondo quello che diceva Montesquieu, proprio siffatta materia. « Le conseguenze di questa unione in relazione ai beni, i vantaggi reciproci, tutto ciò che ha un rapporto con la nuova famiglia, con quella da cui è uscita, con quella che deve nascere, tutto ciò riguarda le leggi civili. Siccome uno dei grandi scopi del matrimonio è di eliminare tutte le incertezze delle unioni illegittime la religione vi imprime il suo carattere, le leggi civili vi uniscono il loro, affinchè abbia tutta l'autenticità possibile. Così, oltre alle condizioni che la religione richiede perchè il matrimonio sia valido, le leggi civili possono esigerne ancora delle altre.

Ciò che fa sì che le leggi civili abbiano questo potere è che questi sono caratteri aggiunti e non caratteri contraddittori. La legge religiosa vuole certe cerimionie e le leggi civili vogliono il consenso paterno: esse richiedono con questo qualcosa di più

ma non domandano nulla che sia contrario. Ne deriva che spetta alla legge della religione decidere se il legame sarà indissolubile o non. Infatti se le leggi della religione avessero stabilito il legame indissolubile e le leggi civili avessero fissato il principio che si può rompere tale legame, queste sarebbero due cose contraddittorie ». Ed appare evidente come la contraddizione non è certo utile al progresso umano e civile di un popolo.

Le leggi entrate in vigore negli Stati italiani dopo il 1815 non ritennero opportuno istituire il divorzio. I pochi acattolici del lombardo-veneto ebbero, soltanto loro, dal codice civile austriaco del 1811 la facoltà di divorziare e nel solo caso che entrambi i coniugi non fossero stati cattolici al momento della celebrazione del matrimonio. Poi nel periodo di preparazione del codice civile del 1865 la questione del divorzio fu accennata da qualcuno ma non venne posta seriamente. Nessuno dei membri della commissione istituita per redigere il progetto di quel codice propose che si dovesse includere il divorzio. Le relazioni esistenti, Pisanelli, Vigliani, De Foresta, sono tutte unanimi nell'attenersi alla indissolubilità per ragioni esclusivamente morali e civili. Al riguardo mi preme ricordare il piccolo trattato di Antonio Salandra sul divorzio. Salandra sostenne delle tesi che trovarono poi accoglimento nel Paese e nel Parlamento. A pagina 96 di questo trattato si fa proprio riferimento a quelle relazioni al codice civile del 1865, lì dove si dice: « Tutte le relazioni sono unanimi nell'attenersi alla indissolubilità per ragioni esclusivamente morali e civili. Il progetto esclude affatto l'idea del divorzio, ossia dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non per motivi religiosi ma per motivi dettati dall'interesse della società civile ». Il Vigliani più diffusamente degli altri risponde anticipatamente a quello che ora si ripete e che fu già detto allora: « Si vuole osservare che l'indissolubilità del matrimonio sia una conseguenza in tutto propria dell'elemento religioso e incapace di derivare da un atto di natura umana e contrattuale, essendo un principio contraddetto nell'ordine civile che le obbligazioni nascenti dal consenso dei contraenti si risolvano del pari con il mutuo loro consenso. Donde si deduce che la legge civile non possa scompagnare il matrimonio dal divorzio senza incorrere nell'errore logico di ammettere la ragione e la genesi del divorzio e rifiutarne l'effetto. Questa argomentazione non regge ad un serio esame. L'essere l'indissolubilità prescritta dalla religione cattolica non esclude che ragioni di indole naturale e civile inducano a prescrivere anche l'indissolubilità del vincolo civile. La religione e lo Stato si trovano d'accordo su questo punto come molti altri attinenti all'ordine morale. Il consenso necessario non fa che il matrimonio possa dirsi un contratto. Esso è una grande istituzione sociale che nasce bensì dalla volontà del marito e della moglie ma che riceve dalla sola e mutabile autorità della legge la sua forma e le sue norme e tutti gli effetti. Invano gli sposi nel contrarre matrimonio tenterebbero di regolare i loro doveri e diritti e la costituzione della famiglia e gli effetti personali della loro unione in modo diverso da quello che la legge prescrive. Neanche è vero che gli atti contrattuali si sciolgano sempre con il consenso. Ciò non ha luogo quando all'adempimento delle obbligazioni siano interessati i terzi e la società intera ».

Dal 1870 fino al 1923 ci fu una serie di progetti di legge presentati in Parlamento. Il primo, come tutti sanno, fu presentato tre volte dall'onorevole Salvatore Morelli nel 1871, nel 1878 e nel 1880: su di esso per la prima volta il Ministro di grazia e giustizia, onorevole Villa, si dichiarò favorevole. Il progetto Morelli, sul quale mi soffermerò rapidamente quando discuterò sul merito del disegno di legge in questione (bisogna infatti esaminarne la forma, il contenuto, la sostanza), non trovò accoglimento ma l'iniziativa fu recepita e ripresa poi dallo stesso ministro Villa; perciò nel 1881 fu presentato un progetto Villa-Zanardelli che però non ebbe fortuna. Più tardi nel 1892 lo stesso Villa presentò di nuovo questo progetto, anche questa volta senza esito favorevole, finchè arriviamo al 1901 e 1902 con il progetto Berenini e con il progetto

Zanardelli-Cocco Ortu, contro il quale insorse l'onorevole Salandra con la sua famosa relazione alla quale ho fatto ripetutamente cenno.

Successivamente si ebbero il progetto dell'onorevole Treves nel 1909, quello Comandini nel 1914, quello Girardi nel 1919, quello Marangoni e Lazzari nel 1920 e nel 1923 quello dell'onorevole Enrico Ferri. Tutti questi disegni di legge rimasero allo stato di progetti non trovando accoglimento nel Parlamento italiano princìpi che venivano a vulnerare la saldezza del vincolo coniugale e la sanità della famiglia.

Negli anni successivi, attraverso vicende storiche a tutti note, si arrivò alla pacificazione tra Chiesa e Stato, al Concordato tra Italia e Santa Sede, alle norme sulle quali si è ampiamente discusso e si è portata acutamente l'attenzione dei più, in quanto si pretenderebbe di eliminarle con questo disegno di legge e con una disinvoltura veramente non meritevole di fortuna. La parte comunista, nella passata legislatura, presentò anche alla Camera un proprio progetto che almeno seguiva una linea di coerenza e di osservanza delle regole di una sistematica legislativa. Infatti in quella proposta era prevista l'ipotesi di scioglimento di matrimonio per il caso di dichiarazione di morte presunta: col progetto attuale, di origine multipla, rimane l'eventualità che il coniuge del dichiarato presunto morto possa contrarre matrimonio, ma, qualora il presunto morto ritorni, o si vengano ad avere notizie di lui e ne sia accertata l'esistenza, magari dopo decenni, il nuovo matrimonio è colpito da nullità a norma dell'articolo 68 del codice civile.

Vorrei dire perciò che se arriviamo alla ipotesi dello scioglimento del matrimonio per una condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare (ricordo per incidenza che è stato sollevato il problema di costituzionalità dell'articolo 570 del codice penale) non si può non prevedere, nel caso di morte presunta, lo scioglimento definitivo di un matrimonio contratto da chi è stato ritenuto e dichiarato presunto morto per non avere dato notizie di sè da oltre dieci anni; da chi, cioè, da oltre dieci anni ha abbandonato il coniuge e la famiglia.

Nella seconda legislatura venne presentato dal senatore Sansone il disegno di legge n. 2 al quale ha fatto riferimento poc'anzi il collega Coppola. Ma questo disegno di legge, che poi venne ripresentato nella terza legislatura a firma dello stesso onorevole Sansone e della senatrice Nenni Giuliana, prevede dei casi veramente limitati di scioglimento del matrimonio. Infatti, l'articolo 1 di questo disegno di legge stabilisce: « Il matrimonio, oltre che nell'ipotesi prevista dall'articolo 149 del codice civile, può essere sciolto, su richiesta del coniuge interessato, nei seguenti casi ... ». Io comincio col dire (movendo critica a tutti quelli che hanno elaborato questo disegno di legge così confuso, nel quale sembra abbiano messo le mani persone dotate di scarsa conoscenza del diritto e di scarsa competenza tecnica legislativa) che qui, per lo meno, dal punto di vista della sistematica, della tecnica giuridica e legislativa ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che può essere presentato e può essere discusso. Nel disegno di legge al nostro esame, invece, all'articolo 1 si dice: « Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio ... »; cioè con una norma processuale si dà l'avvio ad una serie di disposizioni di contenuto sostanziale che riguardano un istituto così importante quale è quello del matrimonio. Invece, nel ripetuto disegno di legge dell'onorevole Sansone, si stabilivano casi di scioglimento del matrimonio, oltre quello previsto dall'articolo 149 del codice civile.

Onorevoli colleghi e onorevole relatore, noi dovremmo ritornare a questa formula ed almeno statuire ad esempio così: « L'articolo 149 del codice civile è modificato nel modo seguente: " Il matrimonio si scioglie per morte reale, effettiva di uno dei coniugi, per morte presunta e in questi altri casi: ... " ». Non possiamo assolutamente accettare una legge che all'articolo 1 dice: « Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio civile » — anche questa è una dizione sulla quale più tardi dovrò soffermarmi — « per una delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge ».

Nel progetto Sansone si fissano e si elencano dei casi limitati. Il primo caso è questo: se l'altro coniuge è stato condannato

con sentenza definitiva a 10 anni o più di reclusione. Anche qui noto un'inesattezza: si dovrebbe dire sentenza irrevocabile perchè soltanto quando la sentenza penale è irrevocabile possono discenderne determinati effetti. Ma comunque, a parte l'improprietà di linguaggio tecnico-giuridico, il contenuto rimane. Invece nel disegno di legge Fortuna-Baslini si fa riferimento alla condanna all'ergastolo, come se l'ergastolo, pena perpetua che dura quanto dura la vita del condannato, non comportasse durata superiore ai dieci anni, salvo che prima l'ergastolano se ne vada al Creatore. Secondo me non c'è bisogno di dire « il condannato all'ergastolo ». È sufficiente dire « chiunque è condannato con sentenza irrevocabile a 10 o più anni di reclusione ».

Il secondo caso previsto dal progetto Sansone è il seguente: se l'altro coniuge ha tentato l'uxoricidio. Quando esamineremo dettagliatamente il progetto di legge Fortuna-Baslini vedremo che anche a questo proposito si riscontra una situazione anormale sulla quale mi auguro possano venire dei chiarimenti. Spero che il relatore, l'onorevole Sottosegretario che è qui presente o il Ministro in persona ci diano chiarimenti perchè nel progetto Fortuna-Baslini, come di qui a poco vedremo, è prevista la possibilità dello scioglimento del matrimonio nel caso in cui un coniuge è prosciolto per vizio totale di mente dal delitto di tentato omicidio, ma non c'è nessuna norma che preveda la stessa possibilità nel caso in cui colui il quale avrebbe potuto essere condannato all'ergastolo o a 20 anni o a 30 anni è dichiarato infermo di mente ed è quindi stato prosciolto. In siffatto caso non c'è la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio, mentre addirittura il prosciolto per infermità di mente deve essere internato per almeno dieci anni in un manicomio giudiziario. Ecco perchè io dico che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che bisogna necessariamente modificare in certe strutture altrimenti faremo tutti una brutta figura. E se io parlo qui, signor Presidente, a quest'ora — è già mezzogiorno — di venerdì e di fronte a pochi colleghi (che io ringrazio per la bontà dimostrata nell'ascoltarmi), parlo perchè rimangano negli atti queste considerazioni che non sono solo le mie ma di tutti: non è possibile accettare un disegno di legge che viene presentato, dopo essere stato approvato dall'altro ramo del Parlamento con un colpo di maggioranza, alla nostra Assemblea in questa forma e in questi termini inaccettabili.

Il terzo caso previsto dal progetto Sansone è il seguente: se l'altro coniuge ha abbandonato il tetto coniugale per un periodo ininterrotto non inferiore a quindici anni e se vi è stata fra i coniugi separazione di fatto, consensuale o di diritto, durata per non meno di quindici anni ininterrottamente. L'onorevole Sansone, socialista (che io ebbi occasione di conoscere personalmente, che stimavo come cultore di discipline giuridiche), aveva compilato un progetto di legge che aveva almeno una strutturazione, un contenuto armonizzato di norme discutibili ma che, superata la questione di principio della indissolubilità del matrimonio, erano presentabili.

Altra ipotesi era questa: se l'altro coniuge è affetto da malattia mentale riconosciuta inguaribile e sia degente in ospedale psichiatrico o luogo di cura da non meno di cinque anni. Tale disposizione venne riprodotta nel progetto originario dell'onorevole Fortuna ma poi, durante la lunga e tormentosa elaborazione del disegno di legge alla Camera dei deputati, venne eliminata. Di modo che potremmo arrivare a questa ipotesi che, allorquando uno dei coniugi ha commesso un omicidio pluriaggravato ed avrebbe dovuto essere condannato all'ergastolo in base a questa gravissima imputazione, ma viene prosciolto per infermità psichica totale, e conseguentemente internato in un manicomio giudiziario per un periodo che non può essere inferiore a dieci anni, non è possibile lo scioglimento del matrimonio . . .

B A R D I , *relatore*. Lei vuole estendere lo scioglimento del matrimonio a questo caso.

B I S A N T I S . No, io dico che, se voi ammettete lo scioglimento del matrimonio per una situazione meno grave, meno

pesante, dovete necessariamente ammetterlo per questo caso al quale mi sono riferito.

B A R D I , *relatore*. Un emendamento sull'infermità mentale presentato dal vostro Gruppo è stato accettato dalla Camera.

B I S A N T I S . In questo momento non so quello che ha fatto la Camera. Trovo questo disegno di legge e devo dire che vi è una incongruenza molto grave che non può essere passata sotto silenzio. I progetti di legge dell'onorevole Sansone adunque non ebbero buona sorte, non furono neanche presi in esame.

Seguì il progetto Fortuna e si ebbero altri disegni; il progetto di legge Fortuna fu presentato la prima volta il 1° ottobre 1965, venne ampiamente discusso in sede di Commissione alla Camera dei deputati per più anni, e in sostanza rispettava le elementari esigenze di una ordinata statuizione. Vi si prevedeva che il matrimonio può essere sciolto su richiesta di uno dei coniugi nei vari casi indicati negli articoli e inoltre « se l'altro coniuge è affetto da malattia mentale, si trova degente in ospedale psichiatrico o altro luogo di cura da non meno di cinque anni »; scomparsa tale norma, ne deriva, come ho detto, che se un infermo di mente, il quale ha commesso un delitto gravissimo, non è condannato appunto perchè infermo di mente, ma è internato in un manicomio giudiziario, il coniuge non può chiedere lo scioglimento del matrimonio . . .

B A R D I , *relatore*. Questo è avvenuto su vostra richiesta.

B I S A N T I S . Avete fatto male ad accettare tale richiesta alla Camera dei deputati. A me fa piacere che voi convenite con la mia tesi, che cioè avete ammesso lo scioglimento del matrimonio per i casi meno gravi, mentre non l'avete consentito per quelli più gravi.

Riguardo al provvedimento in esame devo fare qualche rilievo. Non ho toccato se non molto fugacemente la questione che concerne il diritto comparato, eppure avevo fatto un certo studio che mi era riuscito non solo utile, ma piacevole. Ad esempio, in Egitto, anche il ripudio fatto per scherzo produce lo scioglimento del matrimonio. In certi altri Stati dove il divorzio ha trovato ingresso ho notato che il matrimonio non può essere sciolto quando lo scioglimento può essere pregiudizievole agli interessi dei figli. Nei Paesi socialisti poi è prevista anche l'ipotesi di pregiudizio per la morale socialista. In questo momento non sappiamo quale sia questa morale, ad ogni modo a me interessa il fatto che l'interesse dei figli in molte legislazioni viene salvaguardato poichè è prevista la possibilità e non solo la eventualità che il matrimonio disciolto possa riuscire molto pregiudizievole ai figli stessi.

All'articolo 1 il disegno di legge parla di scioglimento del matrimonio dichiarato dal giudice quando quest'ultimo accerta la inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio. Poi lo stesso articolo soggiunge che la inesistenza è provata soltanto dalla sussistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge.

Io non so se la cosiddetta funzione del matrimonio possa ritenersi vulnerata o pregiudicata unicamente in queste ipotesi e se la norma contenga soltanto una semplice affermazione di principio con riferimento ad una strana casistica fissata dal successivo articolo 3.

Chi giudicherà sulla inesistenza della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio, come dovrà giudicare e quali princìpi dovrà tenere presenti ed applicare? Quelli che hanno formulato questa dizione indiscutibilmente hanno recepito un principio contenuto nelle norme del codice canonico. Non ne hanno potuto fare a meno. Oltre al richiamo ricettizio, al Concordato, ai Patti lateranensi, quando, in una Nazione come l'Italia, in cui la stragrande maggioranza è costituita da gente battezzata e cattolica, si dibattono questi argomenti non si può del resto non fare esplicito o tacito riferimento al diritto canonico.

Ma questo sarebbe niente; io sostengo — e qui la mia critica investe anche l'articolo 2 — che il matrimonio contratto a norma del codice civile o con rito religioso non possa essere sciolto con un provvedimento del giudice ordinario. C'è infatti un patto internazionale che non è stato denunciato, nè annullato nè modificato e che quindi conserva il suo valore. Gli stessi fautori del divorzio vogliono che nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto il giudice non dichiari lo scioglimento del matrimonio ma si pronunci soltanto sugli effetti civili del matrimonio concordatario senza vulnerare lo stesso. Ma allora si ammette che il giudice, indagando sui motivi di dissolubilità del matrimonio e pronunciando implicitamente lo scioglimento, possa poi emettere una sentenza limitata solo alla cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione dell'atto e niente più.

Si tratta invero di una trovata molto abile, operata nella confusione dei lavori della Camera dei deputati, ma che appare come un espediente per nulla fondato dal punto di vista giuridico. Io sostengo infatti — e sono anche in buona compagnia — che in base all'articolo 34 (non lo leggo tutto per guadagnare tempo) lo Stato italiano si è spogliato di questa competenza e l'ha attribuita unicamente ed esclusivamente all'autorità ecclesiastica che in materia deve pronunciare. E se noi ci rifacciamo a considerare la dizione precisa contenuta nel citato articolo 34, riscontriamo che le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenuti definitivi, saranno portati al supremo tribunale della Segnatura il quale controllerà se siano state rispettate le norme di diritto canonico relative alla competenze del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza e contumacia delle parti. I detti provvedimenti, poi, vengono attraverso un esame, che è limitato soltanto all'esame della validità formale, alla cognizione del Supremo collegio il quale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, li renderà esecutivi a tutti gli effetti. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità civile. Questo è quanto è previsto nell'articolo 34 del Concordato. Perciò, in sostanza, in base a questa norma concordataria, all'autorità giudiziaria ordinaria dello Stato italiano è consentito solo di giudicare semplicemente — perchè questo ha consentito la Santa Sede alla stregua di questi accordi — le cause di separazione personale. Ma i tribunali ordinari non hanno competenza e giurisdizione e non potranno averla se prima non si modifica questa norma concordataria. Quindi io sostengo che tutte le acrobazie che sono state fatte alla Camera per sfuggire a questa situazione oggi diventano un punto insuperabile del nostro esame e del nostro approfondimento. Infatti non è possibile che le cause che riguardano il vincolo matrimoniale possano essere deferite, in base ad una legge nemmeno costituzionale, all'autorità giudiziaria ordinaria dello Stato italiano. E a questo proposito c'è anche una ragione profonda. Si obietta da qualcuno che, trattandosi qui soltanto di cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato, la competenza sia limitata a questi casi specifici e non ad altri. È assurdo pensare ed affermare che si potesse prevedere in un accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede l'eventualità di un divorzio che era fuori dalla realtà. Ma tutti i casi attinenti allo scioglimento del vincolo, sia allora che oggi, rientrano in questa competenza specifica che naturalmente deve essere osservata e rispettata. Si può verificare un caso particolare, onorevoli colleghi che così cortesemente mi state ascoltando! Alla lettera *e*) del n. 2 dell'articolo 3 si stabilisce che può essere domandato lo scioglimento del matrimonio nei casi in cui il matrimonio non sia stato consumato purchè la istanza di divorzio sia presentata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio. Ora vorrei innanzitutto sapere se si tratta di un termine perentorio o di un semplice termine ordinatorio. In una materia così delicata

la parola « purchè » dovrebbe avere il significato che a pena di decadenza l'istanza deve essere proposta entro due anni dalla celebrazione del matrimonio! Questo comunque è soltanto un particolare. Si vuole stabilire che il matrimonio può essere sciolto se non è stato consumato. Ora, anche a proposito dell'esatto significato delle espressioni « matrimonio consumato » e « matrimonio non consumato » dobbiamo necessariamente prendere il codice canonico e leggere il canone 1015:

« *Matrimonium baptizatorum validum dicitur ratum, si nondum consummatione completum est; ratum et consummatum, si inter coniuges locum habuerit coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et quo coniuges fiunt una caro.*

Celebrato matrimonio, si coniuges simul cohabitaverint praesumitur consummatio, donec contrarium probetur ».

Ma io mi ero soffermato sulla questione di ordine strettamente processuale. Ammettiamo di trovarci di fronte a questa eventualità: il matrimonio che non è stato consumato, e può essere dichiarato nullo dalle autorità ecclesiastiche poichè nessuno può impedire al battezzato che ha contratto matrimonio seguendo il rito di Santa Romana Chiesa di rivolgersi all'autorità ecclesiastica, ai tribunali ecclesiastici per ottenere la dichiarazione di nullità.

Per l'annullamento e lo scioglimento dello stesso matrimonio, se non è stato consumato, si può adire l'autorità giudiziaria italiana. Di modo che ci si può trovare di fronte a questo caso: da una parte vi è un pronunciamento dell'autorità ecclesiastica magari in un senso e dall'altra vi sarà un pronunciamento dell'autorità giudiziaria italiana magari di diverso senso.

B A R D I , *relatore*. Chi ha celebrato il matrimonio civile, che fa? Non può rivolgersi all'autorità ecclesiastica; non può vedersi annullato il matrimonio. Ecco il perchè di questa norma, per eliminare una sperequazione. Chi ha celebrato il matrimonio civile non può rivolgersi alla Sacra Rota.

B I S A N T I S . Sono tutte cose che vanno stabilite in una legge che introduce il divorzio, che regola questo procedimento e che fra l'altro va mutuando un po' di qua e un po di là, ad esempio, dal giudizio di separazione personale, incertezze, confusioni, contraddittorietà. Ad un certo punto, nel testo del disegno di legge si dice che il giudice istruttore può disporre (ed io sono d'accordo che qui si tratta di una cosa così importante da richiedere anche un certo impulso ufficiale da parte del giudice il quale può avvalersi di questa facoltà) anche i mezzi istruttori; questa norma viene addirittura proposta all'insieme di quelle che regolano il pronunciamento del tribunale con l'istruttoria compiuta. Certo presenteremo e sosterremo in emendamenti che la autorità giudiziaria ordinaria dello Stato italiano non ha giurisdizione a giudicare dei casi di scioglimento del matrimonio, perchè, in base ad un articolo preciso del Concordato, tutti i giudizi che concernono lo scioglimento del vincolo sono demandati alle competenti autorità ecclesiastiche. Lo scioglimento del matrimonio può essere poi domandato da uno dei coniugi e non si fa distinzione tra coniuge colpevole e coniuge incolpevole: tutti quanti parificati, premiati anzi, in certi casi, i coniugi colpevoli, cosicchè il coniuge che si trova a dover subire una serie di sopraffazioni deve subire anche questa dello scioglimento del matrimonio in maniera che l'altro rimanga anche più libero. Nell'articolo 3 si prevede, alla lettera *a*), che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei due coniugi quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva (o meglio irrevocabile) « *a*) all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi ». Come ho già detto, ritengo che in questo caso andrebbe eliminato il riferimento alla pena dell'ergastolo perchè il condannato all'ergastolo è condannato ad una pena che supera, per quello che tutti sappiamo, il periodo minimo che è stato stabilito nell'articolo 3. Successivamente, alla lettera *b*), si prevede la possibilità di scioglimento del matrimonio in caso di condanna con sentenza defi-

nitiva « a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione eccetera ».

Ora, per quanto riguarda l'incesto, esattamente rilevava il collega Trabucchi l'altro giorno, questo viene ad essere punito, e non è facile ottenere una sentenza di condanna in una materia così delicata, quando determina tra l'altro un certo pubblico scandalo. Ora può darsi che l'incesto ci sia, che la situazione in quel caso sia veramente insostenibile, ma, non essendoci il pubblico scandalo, non c'è la condanna e la situazione rimane. Sono delle incongruenze, onorevoli colleghi, che io denuncio in questo momento e che penso non potranno sfuggire ad un sereno esame che tenda alla formulazione decente di una legge italiana.

Poi si parla di delitti sessuali, ma noi abbiamo ancora un codice penale: io non so chi ha manipolato questo testo di legge perchè è veramente qualcosa che proprio lascia sorpresi! Abbiamo un codice penale al quale necessariamente bisognerebbe fare riferimento altrimenti ci troveremmo smarriti. Quali sono i delitti sessuali commessi, eccetera? Non si discute: i casi di violenza carnale, atti di libidine violenta e così via. Ma per creare norme esatte e precise è necessario fare riferimento ai delitti contro la libertà sessuale previsti dal codice penale, ed allora avremmo un riferimento che non darà luogo a dubbi di interpretazione. Non possiamo in una legge come questa riferirci alle condanne per delitti sessuali perchè, al titolo IX del codice penale « Delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume », al capo I abbiamo i delitti contro la libertà sessuale, e quindi la violenza carnale, gli atti di libidine violenta. Altri ne abbiamo al capo secondo. E penso che non possa essere esclusa da una dizione così vasta, specie poi quando a giudicare sarà un magistrato tendente ad allargare la sfera di applicazione di una norma così delicata e difficile, una serie di altri reati come la offesa al pudore e all'onore sessuale, come gli atti osceni, e la corruzione di minorenni. Possiamo anche arrivare a stabilire questo nel caso in cui ricorrano gravi circostanze, o si tratti di persone recidive; ma non si può rimanere nel vago e nell'impreciso, quando si discute di ipotesi di scioglimento del matrimonio.

Ripeto, è necessario anche un chiarimento al riguardo; altrimento potremmo trovarci di fronte ad una decisione ampia ed imprecisa che potrebbe far ritenere comprese od escluse ipotesi che invece devono essere specificatamente richiamate e ribadite in maniera da non offrire all'interprete incertezze di applicazione e di interpretazione.

Alla lettera *c*) del cennato articolo si legge: « a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli »: non si parla di adulterio, eppure io, pur non volendo dilungarmi sull'argomento, devo osservare che non c'è una disposizione di legge nei Paesi divorzisti che al numero uno non metta l'adulterio.

B A R D I , *relatore*. L'adulterio è previsto come causa di separazione dal codice civile.

B I S A N T I S . Mi piace il chiarimento perchè significa che voi all'adulterio, anche nelle forme più gravi, date un peso molto leggero che può semplicemente giustificare una separazione personale e non lo scioglimento del matrimonio. Non so poi come la mettiate con l'articolo 570 che riguarda la violazione degli obblighi dell'assistenza familiare.

Onorevoli colleghi, proprio non si riesce a mettere d'accordo simili disposizioni in una situazione così ingrovigliata e confusa, perchè l'articolo 570 contempla un'ipotesi meno grave dell'adulterio. E poi ho sentito sempre nelle discussioni che sono state fatte che l'adulterio non è punibile stante la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunziata dalla Corte della norma che lo prevedeva. In ogni modo si è sempre detto che l'adulterio deve essere quel fatto grave che giustifica non soltanto la separazione personale, ma lo scioglimento del matrimonio in determinati casi, anche per le conseguenze che ne possono scaturire.

B A R D I , *relatore*. C'è la separazione e poi il divorzio.

B I S A N T I S . « . . . a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti, per violazione degli obblighi di assistenza . . . ». Già io ho i miei dubbi; e la Corte costituzionale, non so se, prima o poi, arriverà a dichiarare costituzionalmente illegittimo anche l'articolo 570 del codice penale. Ma ammesso che il 570 rimanga, io non so come la metteremo tra adulterio, dilapidazione dei beni dei figli minori, condotta contraria all'ordine delle famiglie e così via.

« . . . per lesioni gravi, per calunnia, per circonvenzione d'incapace, ai danni del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo a norma dell'articolo 99, n. 1 . . . ». In sostanza io dico questo: la recidiva specifica è richiesta in ordine a questi reati; quindi si deve trattare di persona che sia già stata condannata per maltrattamenti in danno della moglie, che poi sia condannata per la seconda volta, ed allora ricorre il caso dello scioglimento del matrimonio.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* B I S A N T I S) . Sempre l'articolo 3 più avanti, al numero 2), lettera *a*) recita: « . . . nei casi in cui . . . l'altro coniuge è stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b*), *c*) e *d*) . . . », quindi i delitti sessuali, l'incesto e tutto il seguito; il tentato omicidio sarebbe la lettera *c*) e poi quegli altri reati di cui alla lettera *d*), quali la calunnia ed altri simili.

Ma io dico: nel caso in cui l'altro coniuge è stato prosciolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti in questa legge può essere dichiarato sciolto il matrimonio? E nel caso in cui — ecco qui il problema — l'altro coniuge non sia stato condannato all'ergastolo o a 30 o a 26 o a 20 anni perchè infermo di mente (viene prosciolto, dichiarato non punibile proprio perchè infermo di mente, affetto da totale infermità psichica) l'altro coniuge non ha la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio. È un caso veramente strano e straordinario che sarebbe dovuto venire in mente a tutti quelli che hanno messo le mani o la mente su questa faccenda: infatti ci troviamo di fronte a una contraddizione troppo palese. Per i fatti minori ammettiamo questa possibilità; invece per i fatti più importanti e più gravi noi questa possibilità non l'ammettiamo. Perchè è avvenuto questo? Perchè prima c'era quel tale comma che riguardava il ricovero nel manicomio e nell'ospedale psichiatrico per un certo periodo; allora, dal momento che il prosciolto deve essere assoggettato ad una misura di sicurezza, in quel caso l'ipotesi ricorreva. Ora invece si può verificare l'ipotesi dell'infermità totale di mente proprio nei delitti più gravi, per cui quel disgraziato che ha commesso un delitto di una certa gravità va a finire per dieci anni nel manicomio criminale e l'altro coniuge non ha la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio.

Poi al punto *b*) si dice: « nei casi in cui è stata pronunciata la separazione legale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni ». Non so come tale norma transitoria possa essere interpretata. Sarebbe d'altra parte necessario precisarla per non dar luogo, in sede di applicazione, ad una serie di contestazioni che potrebbero a loro volta determinare situazioni contrarie agli scopi che il legislatore si prefigge.

Nel comma seguente poi si afferma che in tutti i predetti casi per poter iniziare causa di divorzio occorre la cessazione effet-

tiva della convivenza. Sarà facile trovare i testimoni per dimostrare la rottura dei rapporti familiari e la cessazione effettiva della convivenza, per cui andiamo incontro ad un vero e proprio caso di divorzio consensuale, di cui i coniugi consenzienti hanno tutta la possibilità di preparare il terreno.

Il caso previsto dal punto *b*) è una norma che troviamo anche in molte legislazioni straniere.

L'articolo 4 così recita: « La domanda di scioglimento di matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, eccetera ».

Il primo punto da rilevare è il seguente: mentre nel giudizio di separazione personale, qualora il ricorrente non si presenti davanti al magistrato, la domanda non ha effetto perchè s'intende che lo stesso vi abbia rinunciato, per cui la causa viene cancellata, nel caso in esame, non c'è nessuna disposizione a questo proposito. Io mi domando se è possibile, nel caso in cui il ricorrente non si presenti al tribunale, che il giudizio possa proseguire o se debba essere cancellato, così come avviene nel caso della separazione personale.

B A R D I , *relatore*. Questo lo dice il codice di procedura civile. Se il ricorrente non si presenta, si applicherà l'articolo 309 seguìto dall'estinzione del processo.

B I S A N T I S . La cosa è molto diversa. Il fatto di non presentarsi è interpretato come rinuncia al contenuto del ricorso che viene presentato. Per voi tutte le cose sono semplici, regolate dalle norme generali. D'altra parte esistono dei magistrati i quali sostengono che è necessaria l'esistenza di linee direttive generali mentre le norme particolari le applicheranno loro; così come avviene in certi tribunali oltre cortina dove tutto viene demandato alla valutazione personale del magistrato. Non c'è una casistica particolareggiata. È il magistrato che deve giudicare se, nel caso in esame, il matrimonio debba essere sciolto o debba essere mantenuto. Ora io ritengo che se il ricorrente non si presenta la domanda non ha effetto. È la norma contenuta nell'articolo 707, ma bisogna dirlo esplicitamente.

Per quanto riguarda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, ritengo che non si potesse fare a meno della sua presenza, non solo per la sua funzione in generale ma per la competenza specifica che ha in questa materia così delicata. Infatti se consideriamo quanto è stabilito nell'articolo 70 del codice di procedura civile, osserviamo che l'intervento del pubblico ministero deve avvenire « a pena di nullità rilevabile d'ufficio ». Ora io mi domando perchè parliamo di intervento obbligatorio del pubblico ministero senza ripetere questa precisa disposizione di legge che riguarda appunto le funzioni e l'intervento del pubblico ministero nei giudizi civili in determinati casi. Ciò non sarebbe niente se il pubblico ministero, secondo un emendamento non accettato dalla Camera, che sarà però ripresentato qui, non dovesse essere esplicitamente autorizzato ad impugnare le sentenze come avviene ad esempio nei giudizi elettorali, giudizi di molto minore importanza, perchè si riferiscono solo alla sostituzione per motivi di ineleggibilità di un consigliere comunale o provinciale o regionale ad un altro; in siffatti giudizi è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, che ha facoltà di impugnare le sentenze. Vorrei perciò un chiarimento dal relatore e dal rappresentante del Governo circa il particolare se il pubblico ministero può impugnare o meno le sentenze di scioglimento di matrimonio. Nei giudizi di revocazione (non vorrei leggere il codice per non allungare l'intervento) è consentito al pubblico ministero di agire per la revocazione delle sentenze in tutti i casi. La revocazione però riguarda le impugnative di sentenze non più soggette a impugnazione ordinaria, ma solo ad impugnazione straordinaria quale prevista dalla legge.

Per quanto riguarda le sentenze soggette solo a revocazione c'è una limitazione molto grave, perchè, per la straordinarietà del mezzo di impugnazione, possono essere impugnate solo dal pubblico ministero nel caso che si tratti di sentenze di appello o pronunciate in unico grado. Qui invece va prevista la

possibilità di impugnare le sentenze di primo e di secondo grado fino alla Corte di cassazione.

B E R N A R D I N E T T I . L'articolo 5 prevede espressamente l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e la possibilità che la sentenza sia impugnata da ciascuna delle parti intervenute nella causa nelle forme ordinarie: non mi pare quindi che si possa considerare come parte il pubblico ministero.

B I S A N T I S . Io vorrei precisamente che si specificasse, perchè una cosa è intervenire e una cosa è partecipare come parte al giudizio. Questa distinzione è molto importante nelle cause matrimoniali per le quali è prevista la possibilità che il pubblico ministero proponga l'impugnazione che la legge consente.

Concludendo, dopo aver ringraziato la Presidenza e i colleghi per la bontà che hanno avuto di ascoltarmi fino a quest'ora, e riservandomi di intervenire poi anche in sede di discussione di emendamenti che saranno presentati, confermo la mia preoccupazione e per le modalità di elaborazione e per i gravi effetti futuri che questo provvedimento potrà avere per le sorti del nostro Paese. Noi democratici cristiani, come semplice Gruppo parlamentare, sappiamo in questo momento di essere numericamente insufficienti di fronte alla aggressione di tutti gli altri Gruppi politici. Vi erano ben altri e più gravi problemi da affrontare e da risolvere. Se però si voleva affrontare questo del divorzio, bisognava farlo nel contesto di una riforma del sistema del diritto familiare del nostro Paese.

Non si è voluto procedere con regolarità, per tema che l'aggressione non riuscisse. Comunque siamo qui anche per tentare di rendere meno pessima questa legge. Siamo qui non per sostenere tesi esclusivamente religiose, perchè non siamo e non ci chiamiamo partito cattolico. Sappiamo infatti che partito e cattolicesimo sono termini completamente antitetici: il cattolicesimo è religione, universalità, mentre il partito è politica e divisione.

Fin dall'inizio abbiamo escluso che la nostra insegna politica fosse la religione e abbiamo voluto chiaramente metterci sul terreno specifico di un partito che ha per oggetto diretto la vita pubblica della Nazione. Sarebbe però illogico dedurre da tanto che noi cadiamo nell'errore del liberalismo di altri che reputa la religione un semplice affare di coscienza e cerca quindi nello Stato laico un principio etico informatore della morale pubblica. Anzi, è questo che noi combattiamo quando cerchiamo nella religione lo spirito vivificatore di tutta la vita individuale e collettiva; ma non possiamo trasformarci da partito politico in ordinamento ecclesiastico, nè abbiamo diritto di parlare in nome della Chiesa, nè possiamo avvalorare della forza della Chiesa la nostra azione politica sia in Parlamento sia fuori, nella organizzazione e nella tattica del partito, nelle diverse attività e nelle forti battaglie che solo in nome nostro dobbiamo e possiamo combattere sul medesimo terreno degli altri partiti con noi in contrasto. Abbiamo sempre affermato — lo hanno affermato quelli che ci hanno preceduto — il principio dell'integrità della famiglia, la difesa di essa contro tutte le forme di dissoluzione e di corrompimento. È questo un principio che troviamo anche ribadito « nell'appello ai liberi e forti » del 18 gennaio 1919. Siamo per la indissolubilità del matrimonio perchè convinti che il divorzio favorisce l'inadempienza dei doveri familiari ed è un attentato della corrotta legge contro la legge naturale e divina. Vogliamo, attraverso l'unità spirituale, che sia mantenuto il vincolo religioso; attraverso l'unità morale, che siano osservati i doveri reciproci dei coniugi; attraverso l'unità giuridica, che ci siano i vincoli di diritto tradotti in legge sì da salvaguardare questa unità; e vogliamo che ci sia tra l'altro una unità economica, cioè una regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi e soprattutto fra questi e i figli.

Noi siamo compresi dell'importanza del gravissimo dovere di trasmettere la vita umana rispetto al quale gli sposi sono liberi e responsabili, ma siamo anche convinti che per adempiere a questo dovere di tra-

smettere la vita umana, si va incontro da una parte a grandi gioie e dall'altra a non poche difficoltà ed angustie.

Quello che noi abbiamo radicato nel nostro sentimento e abbiamo cercato di esporre qui trova riscontro nell'articolo 29 della nostra Carta costituzionale e anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 in cui si dice: « La famiglia è il nucleo fondamentale naturale della società ed ha diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato ».

E finisco richiamandomi a quanto è scritto in un opuscolo del « Movimento per la salvaguardia dei diritti della gioventù ». Non è inopportuno richiamare i concetti in esso contenuti, perchè quello che facciamo oggi si riflette e si ripercuote proprio sulle generazioni che verranno, sui giovani di oggi e su quelli di domani. In questo opuscolo si parla di tante cose che non vanno (ed alle quali non fo' cenno!); si parla addirittura di giovani che si orientano verso l'amore di gruppo! Trovo in fondo rivolto un appello a tutti i parlamentari: appello che con animo assai sensibile vi leggo: « Ai senatori, deputati di qualsiasi partito e di qualsivoglia ideologia ricordiamo che essi sono in Parlamento per mandato del popolo che, in definitiva, è il titolare del potere che essi esercitano in suo nome. In nome di questo mandato il popolo italiano esige e reclama che i suoi rappresentanti in Parlamento non ignorino o dimentichino l'esigenza della sanità fisica e morale della popolazione all'atto di proporre od approvare le leggi ». Mi auguro che questo appello sia accolto dal Senato della Repubblica italiana. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bernardinetti. Ne ha facoltà.

B E R N A R D I N E T T I . Onorevole signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'esame della proposta di legge Fortuna-Baslini deve, innanzitutto, a mio parere, richiamare la nostra attenzione ad un esame più approfondito dell'istituto del matrimonio.

A parte l'importanza di questo istituto nella vita sociale, il matrimonio è considerato nel nostro ordinamento positivo come un negozio giuridico complesso, formato con il concorso della volontà dei privati e dello Stato. Dunque non appartiene soltanto alla libera sfera contrattuale del cittadino, sibbene rientra nella sfera dell'interesse della collettività.

La storia della umanità ha sempre conclamato infatti che il matrimonio è il cardine primo e il fondamento della famiglia che, a sua volta, è la cellula vitale di ogni società umana. Per questo si può dire anche oggi con Cicerone che il matrimonio è il *principium urbis et quasi seminarium reipublicae*; per questo possiamo anche ora dire che il matrimonio è un istituto non solo giuridico, ma etico, sociale, politico; e tale è la sua importanza che la struttura stessa dell'organismo sociale prende nota ed importanza dal suo regolamento. Nè solo il diritto vi ha impero, ma anche il costume, la religione e tutte queste tre componenti ne hanno in ogni epoca regolato la vita e lo sviluppo.

Da questo concetto discende naturalmente la limitazione della libera disponibilità delle parti nel disporre, prima e durante il corso del matrimonio, la regolamentazione di questo rapporto, e più specificamente la cessazione e lo scioglimento del medesimo.

Quindi non possiamo a questo punto non affermare che la proposta in esame offende e distrugge l'elemento costitutivo essenziale del matrimonio stesso, elemento che risponde alle esigenze etiche e sociali della famiglia che trova il suo fondamento naturale nel matrimonio.

L'indissolubilità del matrimonio non è una invenzione del codice di diritto canonico, nè il frutto di una scuola giuridica, che abbia avuto il sopravvento su altra scuola: l'indissolubilità matrimoniale è invece il substrato etico e sociale su cui la collettività ha costruito attraverso i secoli il lungo e faticoso cammino della sua vita collettiva.

Tale principio ha inoltre un fondamento naturale e umano e appartiene, oltre che al diritto positivo, al diritto naturale. Se infatti il matrimonio è il cardine basilare di

tutto il sistema familiare e la famiglia a sua volta è il fondamento della collettività nazionale, è inevitabile e giusto che il matrimonio conservi la sua integrità in tutto l'arco della vita degli artefici di esso perchè, nell'armonia della famiglia, ciascuno dei suoi componenti possa essere impegnato al superamento dell'egoismo, dell'individualismo, e sia aiutato a conquistare la sua dimensione personale e sociale.

I sostenitori della proposta di legge in esame hanno voluto presentare questa come una legge che introducesse soltanto alcuni casi di scioglimento del matrimonio; e tutto ciò per sopperire e risolvere alcune situazioni della vita coniugale e familiare colpite da profonda sofferenza e infelicità. Per quanto riguarda la modestia e la limitatezza del tentativo, dobbiamo subito dire che l'argomento non solo non regge alla gravità del problema, ma costituisce di per se stesso quella smagliatura della tela sociale, smagliatura che, come si è constatato in altri Paesi, ha rappresentato con il tempo una progressione geometrica nell'arricchire sempre di più i casi di scioglimento di matrimonio.

Giustamente ricordava a tal proposito lo onorevole Andreotti alla Camera quanto un vecchio deputato inglese aveva dichiarato alla Camera dei comuni allorchè in quel Parlamento si discuteva una modifica allargata della legislazione divorzista del Regno Unito: « Quando 35 anni fa fui eletto in Parlamento » — diceva quel vecchio deputato inglese — « esistevano in Inghilterra quattro giudici per il divorzio. Ora che si hanno 44 mila divorzi all'anno, non vedo che la felicità umana sia aumentata ».

Ma il riferimento alle statistiche, come quelle forniteci dall'annuario demografico dell'UNESCO del 1965 e riguardanti il rapporto tra divorzi e matrimoni annualmente contratti negli Stati Uniti d'America, sottolinea chiaramente il fenomeno della progressione gigantesca sulla strada del divorzio. Infatti nel 1890 il numero dei divorzi è di 1 su 18,2 matrimoni; nel 1900 è di 1 su 13,3; nel 1910 è di 1 su 11,4; nel 1920 è di 1 su 7,5; nel 1930 è di 1 su 5,7; nel 1940 è di 1 su 5,1; nel 1950 è di 1 su 4,4; nel 1963 è di 1 su 3,8.

Si tratta di cifre veramente allarmanti che denunciano una tendenza fatalmente destinata a non arrestarsi. Il divorzio chiama il divorzio e, adottando gli allegri metodi estrapolativi di certe statistiche, sarebbe facile giungere all'ironia che fra pochi anni si avranno negli Stati Uniti d'America più divorzi che matrimoni. Questa strana situazione fa dire a R. Dike, un sociologo americano in seno alla società del progresso e delle scienze sociali: « La radice dell'argomento del divorzio sta tutta quanta nella famiglia. Noi americani, sorti a Nazione affermando i diritti naturali dell'uomo come individuo, siamo venuti poco alla volta ad un eccesso di individualismo, sintomo di incompleto sviluppo politico. La nostra Nazione sarebbe molto più forte che non è se ella avesse tanto chiare e forti convinzioni della natura e dell'importanza del diritto della famiglia nell'attuale società quanto ne venne acquistando in un secolo ed un quarto di discussione e di esperienza rispetto all'individuo. Ciò che a noi ora fa mestieri gli è di trovare la famiglia vera e di farne, più che non se ne fece finora, la ruota d'ingranaggio tra l'individuo e lo Stato, di guisa che questi possono agire nel miglior modo l'uno sull'altro ».

Il rilievo di cui sopra investe certo in pieno la ingenua, se non in buona fede, tendenza a risolvere i pochi e tragici casi, la cui delimitazione precisa dovrebbe essere capace di contenere la estensione dell'applicazione dell'istituto. Furono anche questi i manifestati propositi che contraddistinsero in tutti i Paesi l'introduzione del divorzio, che poi ha fatalmente dilagato nella sua applicazione per frode costante e per nessuna serietà d'indagine dei procedimenti, per poi trovare, anche al fine di dare una sanzione giuridica di copertura agli abusi, l'estensione legislativa.

Questa stessa realtà è alla base dell'allarme lanciato in questi giorni nella stessa Unione Sovietica, dove si constata che, come dovunque peraltro, il divorzio insidia la famiglia, ne corrode la stabilità, sviluppa l'egoismo, rivelandosi quindi non una solu-

zione ma una crisi della stessa famiglia. Il giornale « Literaturnaia Gazeta » ha sollevato il problema in termini drammatici sostenendo la necessità « di adottare misure in modo da educare i giovani delle nuove generazioni ad un atteggiamento più rispettoso verso i valori della famiglia ».

La realtà, purtroppo, è che la deviazione e la distorsione che il divorzio determina è irreversibile. Una volta imboccata la strada il cammino è inarrestabile e continua sempre a portarsi avanti e ad allargare la macchia, distruggendo così i valori etici della unione e del reciproco affetto, della comprensione mutua e del sacrificio vicendevole, che danno valore al focolare domestico, il quale deve rimanere sempre integro e non insidiato dalla instabilità e dalla incertezza nei suoi elementi basilari e costitutivi.

Il divorzio chiama il divorzio, abbiamo detto sopra. Infatti allentando i vincoli morali e sociali il divorzio spinge, nei momenti di difficoltà e di crisi anche momentanei, a rompere il matrimonio, e costituisce un invito ed una forte tentazione anche per le famiglie sane, non immuni neppure esse da difficoltà e da pericoli. E di fronte a questo pauroso dilagare, originato sempre dalla modestia e limitatezza di una proposta iniziale, non possiamo con disinvoltura affrontare il problema senza pensare a quello che potrebbe verificarsi in futuro e senza trepidare di fronte al tentativo di distruggere la sanità della famiglia che è il fondamento di ogni società organizzata.

Ci sono sì dei casi dolorosi, delle situazioni nella vita coniugale familiare senza un sorriso, anzi compresse da una profonda sofferenza e disagio. Queste situazioni meritano indubbiamente comprensione, rispetto ed aiuto da parte di tutti; ma per dare rimedio a casi particolari o ad esperienze coniugali fallite non si può compromettere il bene comune della società, a meno che non si preferisca correre verso i pochi per risolvere i problemi che li assillano e trascurare e rovinare i molti sulla scia di un'esperienza che la storia dell'umanità ha già dimostrato essere fallace.

Vi sono, sì, dei casi di fronte ai quali il senso comune è pronto a reagire, ma anche in questi casi il cosiddetto senso comune è piuttosto superficiale. Si tratta di un senso comune fatto, direi, di un non buon senso, e che, comunque, non ha nulla a che vedere con quello a cui si riferiva la buon'anima di Cartesio.

Le traversie della vita, i dissapori, i contrasti che si verificano in una famiglia tra i coniugi, le disgrazie originate da malattie anche della specie di quelle previste dal disegno di legge in esame, le condanne penali per reati commessi sono fatti purtroppo gravi, capaci di incrinare una retta e corretta vita familiare, ma sono sempre pure fatti che possono capitare, e che bisogna comunque superare, non solo sulla scia della promessa vicendevole dell'affetto, e nella cattiva e nella buona sorte, come recita la formula matrimoniale protestante, che bisogna superare non solo alla stregua della morale cristiana, che impegna i credenti ad accettare con rassegnazione tutte le prove della vita, ma che bisogna superare tenendo anche presente il grande interesse sociale che una collettività deve sempre annettere all'unità e alla sanità della famiglia.

Va peraltro ancora rilevato che le norme che sono alla vostra attenzione prevedono dei casi che non possiamo assolutamente ritenere apodittici fino al punto di giurare sulla loro incrollabile resistenza alla prova dei fatti concreti ed alla logica raziocinante del cittadino.

Così, ad esempio, il divorzio nei confronti anche di un condannato ad una pena detentiva di dodici anni. Chi può validamente sostenere che il poveretto non possa, attraverso il suo ravvedimento ed attraverso i molti condoni e amnistie, di cui l'Italia nostra è così prodiga, ritornare a casa anche prima dei dodici anni previsti dal progetto di legge? Che emenda ci sarebbe più (e secondo il nostro ordinamento giuridico questa sola è la ragione della pena) se noi a quest'uomo che ritorna nel contesto civile avremo facilitato la distruzione della famiglia? Non parlo di alcuni titoli di reato particolarmente gravi, ma della generalità di una condanna unica e sommata a dodici anni, come previsto dal disegno di legge.

Ma oltre a questo vi è l'assurdità nel consentire in via di privilegio un divorzio automatico a chi, violando gli obblighi di convivenza sanciti dal codice, abbia da alcuni anni abbandonato il tetto coniugale. L'ipotesi prevista cozza con i princìpi basilari di diritto che regolano i contratti in genere. L'ipotesi stessa cozza anche contro la morale la meno ferrata; senza poi aggiungere che oggi — riallacciandoci a quanto detto prima — si parla di un periodo di cinque anni di separazione di fatto e domani, allargando ancora questa maglia, si può arrivare a ridurre questo periodo ad un breve lasso di tempo, quanto cioè può essere ritenuto sufficiente magari dalla spinta di frode da parte degli interessati.

E tutto questo senza tener conto della funzione della famiglia nella società; e tutto questo senza lontanamente pensare agli altri elementi che compongono la famiglia, e cioè i figli.

Non è questo un riferimento pietistico o retorico, non è questo un riferimento confessionale. Di fronte allo sfaldamento di una famiglia seguìto dallo scioglimento del vincolo matrimoniale, i figli sono lasciati a loro stessi; il più delle volte vengono accolti in collegio, senza un affetto e senza un'assistenza; in altre circostanze sono costretti a vivere senza un affetto sincero e comprensivo, in altre famiglie diverse da quelle naturali con matrigne e patrigni che nulla danno loro. Di qui la sfiducia nella vita e l'insorgere prepotente non solo della contestazione ma della delinquenza, la quale è capace di creare insieme ai disordini gli spostati, gli scontenti, e riempire, tra l'altro, le patrie galere. Così come riconosce del resto anche il Groves in *The American Family* a pagina 268: « Per quanto il divorzio possa turbare gli adulti quelli che maggiormente ne soffrono sono i figli dei divorziati. Questa verità è tanto universalmente riconosciuta che quelle procedure di divorzio nelle quali sono coinvolti i figli appaiono molto più serie e dolorose di quelle nelle quali sono parte soltanto i coniugi. I fanciulli che hanno sofferto per il divorzio dei genitori portano questa esperienza in loro stessi come un motivo di infelicità e di fallimento. Coloro che si occupano di delinquenza minorile trovano che il divorzio ricorre costantemente o come causa principale o come causa concorrente del turbamento del fanciullo ».

Il divorzio non è un istituto, come si sostiene dall'altra parte, che valorizzi la dignità della persona umana, dignità intesa anche come espressione più lata della libertà stessa della persona. Dignità e libertà sono due fondamentali attributi della persona umana, ma essi non debbono essere confusi col facile abbandono al più piccolo screzio e dissapore da prendere come pretesto per sciogliere un matrimonio. Non possono confondersi con un sistema di rallentamento della sanità della famiglia. Peraltro dignità e libertà della persona umana non possono essere gabellate con il metro del sentimento alla maniera dell'onorevole Leonilde Jotti, mancando il quale è legittimo e consentito sciogliere un matrimonio. La libertà soprattutto come la vedono le diverse teorie filosofiche, come la intendono i diversi sistemi democratici è anche di per se stessa una autolimitazione nel rispetto della libera determinazione altrui; e nel caso specifico l'autolimitazione si deve avere nelle osservazioni che abbiamo fatto in precedenza, e soprattutto nella consapevolezza che si viene ad infrangere quell'unità dell'organismo familiare, che, per essere la cellula prima e vitale di una società organizzata, deve essere decisamente rispettata. Così come del resto affermava il C. F. Gabba, giurista insigne: « Quando matrimonio e famiglia decadono perchè gli uomini intendono sempre meno la natura e l'importanza morale di quelle istituzioni solo un pazzo può credere che il miglior mezzo di rimettere in onore e di consolidare famiglia e matrimonio sia il darli in maggiore balìa di una libertà individuale pervertita e corrotta. In questa guisa non si fa che accelerare la rovina di ciò che si dice di voler salvare, a meno che non si osi dire che appunto il miglior modo di togliere di mezzo i matrimoniali disordini sia l'abolire il matrimonio, come sarebbe il miglior mezzo di prevenire i furti l'abolire la proprietà ».

Per quelli pertanto che affermano che la presente proposta di legge sia un rimedio

per alcuni casi dolorosi il tentativo non può che essere chiamato come la prima normativa della crisi della famiglia italiana. Non si tratta infatti di un rimedio nè giuridico nè sociale per il superamento di situazioni familiari dolorose. Si tratta invece di sovvertire le basi di un'ordinata vita civile, colpendola nel suo tessuto connettivo; è un dare all'evoluzione dei costumi un impulso a rivolgersi contro l'unico organismo capace di incatenarlo e di preservarlo dalle deviazioni e dal disastro.

Per altri infine che dichiarano essere il divorzio allineato al progresso civile delle altre Nazioni si deve rispondere con l'eloquenza delle statistiche in materia di delinquenza minorile e di malattie sociali, che colpiscono non solo i figli ma anche gli stessi coniugi. Ma tutto ciò al di là del fatto che il metro per misurare la civiltà di un popolo non può essere certo quello dell'esistenza dell'istituto del divorzio nel suo ordinamento giuridico. Peraltro è appena il caso di osservare che la licenza e l'abbattimento di certi valori morali e umani non può andare di pari passo con il progresso civile di un popolo. Giustamente diceva in proposito Enrico Morselli antropologo: « Gli argomenti che si desumono dalla religione, dalla morale o dalla coscienza pubblica non hanno tutti insieme il valore di una sola nozione sociologica. Per chi consideri la storia evolutiva dell'istituzione domestica il divorzio appare quale veramente è: una manifestazione attenuata e scolorita dell'antichissima rilassatezza dell'uomo sessuale. Ritornarvi, adunque, non è un passo innanzi, ma è un regresso che avrà conseguenze non liete per lo stato morale degli individui e quindi dei popoli ».

A questo punto è però necessario fare una altra precisazione. Si è sì contrari al divorzio, riaffermando il principio della indissolubilità del matrimonio, ma si è anche consapevoli di favorire, ed al più presto, un aggiornamento del diritto di famiglia. Aggiornamento che riveda ed articoli in maniera più snella, più rispondente ai tempi in cui viviamo la normativa sui motivi di nullità del matrimonio, nelle sue diverse articolazioni della capacità di intendere e di volere, dei vizi del consenso, dei termini per l'impugnativa; che riveda ed articoli in maniera più moderna le norme sulla separazione dei coniugi, sulla presunzione di paternità, sui figli nati fuori del matrimonio e sui figli adulterini. Un aggiornamento insomma che prenda senso dai lavori giurisprudenziali, e che soprattutto risponda meglio alle esigenze di una società moderna, che è sempre in cammino.

Ai motivi di opposizione e di preoccupazione alla presente proposta di legge se ne aggiunge infine un altro di ben maggiore portata determinato dall'estensione dei casi di scioglimento dei matrimoni ai matrimoni concordatari. La cosa — è chiaro — rientra nella sfera di incostituzionalità della legge. Argomento questo che non si ha la pretesa di riproporre, una volta che su di esso vi è stata già una precisa votazione anche in questo ramo del Parlamento; solo si vuole ricordare, in questa sede di discussione generale, che le questioni costituzionali non possono essere risolte da un voto politico formato da una eterogenea maggioranza divorzista, ma su di esse deve pronunziarsi l'organo all'uopo previsto, il quale non può non tener conto del chiaro dettato costituzionale.

Durante i lavori della Costituente, allorchè si trattò di esaminare ed approvare la norma contenuta nell'articolo 7 della Costituzione, si intese chiaramente recepire i Patti lateranensi, e si precisò che le modificazioni di essi Patti, se accettate dalle due parti, non richiedevano il procedimento di revisione costituzionale.

Di più: allorchè si discusse e si approvò la norma contenuta nell'articolo 29 della Costituzione, l'aggettivo « indissolubile », che doveva essere aggiunto al matrimonio, meritò un ampio intervento di oratori di tutte le parti politiche ore divorziste, fra i quali lo stesso onorevole Calamandrei, l'onorevole Cevolotto, l'onorevole Macrelli e l'onorevole Mazzei di parte repubblicana, e la stessa onorevole Maria Maddalena Rossi e l'onorevole Gullo di parte comunista i quali, nessuno escluso, ebbero a dichiarare che ormai il principio della indissolubilità matrimoniale era stato recepito dalla Carta costituzionale con l'avvenuta approvazione dell'articolo 7.

Oggi poi potremmo trovarci di fronte ad altre questioni che, se non riguardano la sfera costituzionale nel vero senso della parola, indubbiamente debbono riguardare l'applicazione e la posizione delle parti nell'attuazione dei patti internazionali. E su questo argomento mi permetto di richiamare quello che ha dichiarato nell'ultima « Rassegna dei magistrati », dell'aprile 1970, il presidente di sezione della Corte suprema di cassazione Gabriele Marzano, magistrato valoroso, che già in precedenza aveva dichiarato, anche attraverso questa stessa « Rassegna », la sua posizione divorzista. Orbene, questo alto magistrato, in questo articolo dell'aprile 1970, dichiara fra l'altro che ci troviamo di fronte ad un atteggiamento strano dello Stato italiano che pretende, così come si evince dall'articolo 2 della proposta di legge al nostro esame, che il magistrato possa togliere, far cessare cioè gli effetti civili al matrimonio religioso regolarmente trascritto.

Proprio su questo argomento — dice il magistrato Gabriele Marzano — l'Italia non può assolutamente pretendere di volere unilateralmente modificare quello che fu un impegno preciso assunto nei Patti lateranensi. Lo Stato italiano — sempre secondo il pensiero di Marzano — accettò di riconoscere gli effetti civili al matrimonio concordatario; ed oggi non può « con una simpatica battuta » stabilire con una legge, e senza l'accordo con l'altra parte, il contrario, togliere cioè o sanzionare la cessazione degli effetti civili, che si era impegnato a riconoscere, senza limiti di tempo e condizioni di sorta.

Avviandomi alla conclusione, potrei affermare quanto mai inopportuno ed inutile sia il nostro lavoro su questa proposta, non solo sotto l'aspetto della costituzionalità, ma soprattutto sotto l'aspetto sociale e psicologico, filone troppo facile in cui si immetteranno di certo i più pronti per approfittare con urgenza della smagliatura creata dalla legge.

Nè d'altra parte sarebbe auspicabile che di fronte alla questione di incostituzionalità si potessero creare due categorie di cittadini, una delle quali potesse avvalersi del divorzio e l'altra no, attesa la diversa celebrazione del matrimonio religioso cattolico o civile. Per noi il principio della indissolubilità è e rimane sempre un principio unico ed univoco, e pertanto non divisibile in relazione alla formula di celebrazione del matrimonio.

Per questo principio — così inteso — ci battiamo con altri pochi in questa sede, come si sono battuti alla Camera i nostri colleghi, consapevoli di compiere il nostro dovere di cittadini e di uomini politici, in difesa di un patrimonio profondamente etico e sociale, ed appartenente altresì alla coscienza universale della civiltà.

Ci batteremo ancora nel Paese allorchè sarà chiamato con il *referendum* a dare un suo preciso parere sulla legge; ed in questa circostanza non sarà imprudente prevedere fin d'ora quanti di quelli in nome dei quali qui si parla a favore del divorzio si leveranno con noi per difendere con l'arma del voto un principio nel quale si crede, nonostante l'accrescersi dei turbini e dei marosi della licenza.

E ciò lo possiamo dire con certezza, giacchè fuori di quest'Aula c'è la stragrande maggioranza del popolo italiano, il quale crede nell'istituto della famiglia ed attende che esso esca da questa votazione del Senato rafforzato, ancora integro e cristallino nella sua piena funzione sociale e che continui ad essere l'elemento fondamentale ed insostituibile di una ordinata e libera comunità, cenacolo continuo e silenzioso di umani affetti e doveri, scuola di cittadini sereni e responsabili, seriamente preoccupati del proprio domani e dell'avvenire della patria. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta del rappresentante del Governo, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il disegno di legge: « Applicazione delle norme

di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1092), già assegnato alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Vendita dei beni " fuori uso " appartenenti ad alcune Amministrazioni statali » (911).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

M A S C I A L E , *Segretario*:

LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia informato che al personale direttivo, rivestente qualifica di direttore di divisione e superiore, che ha aderito allo sciopero indetto dalla DIRSTAT dall'8 al 21 maggio 1970, sono stati corrisposti da alcune Amministrazioni compensi per lavoro straordinario nella misura forfettaria intera di 30 ore mensili anche per il mese di maggio in questione;

per sapere se non ritenga che tale prassi, oltre a costituire peculato, sia una discriminazione nei confronti del restante personale al quale, in occasione di scioperi, sono ridotte proporzionalmente tutte le competenze accessorie. (int. scr. - 3755)

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere assicurato sull'opportunità di impartire direttive idonee a far sì che i competenti Ministeri provvedano con responsabile tempestività alla liquidazione delle pensioni in favore dei dipendenti statali, scongiurando la continuità di gravi disagi finanziari a danno di benemeriti cittadini, nei cui confronti lo Stato dovrebbe dare atto di maggiore sensibilità nell'adempimento dei suoi doveri quale datore di lavoro. (int. scr. - 3756)

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e della difesa ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per rinnovare ancora una volta l'appello a che l'Abruzzo, ove i recenti mini-insediamenti FIAT, deliberati dal CIPE, rispettivamente a Sulmona ed a Vasto, rappresentano una soluzione di tipo clientelare e, come tale, non adeguata alle esigenze occupazionali della regione, che è destinata ad alimentare tuttora il mercato di mano d'opera anche d'oltre oceano, sia prescelto per l'insediamento del quinto centro siderurgico nel Mezzogiorno, onde risolvere una volta per sempre il problema della grave depressione economica nella quale si dibatte da sempre.

Per essere, altresì, informato se non si è d'accordo sull'onesta richiesta dell'interrogante, anche in considerazione del fatto che l'Abruzzo, rispetto ad altre regioni, dispone di un'attrezzatura imponente, e precisamente il complesso della ex « Montecatini-Nobel », ubicato a Pratola Peligna, nei pressi di Sulmona, attualmente adibito quale deposito per missili e munizioni, per cui si chiede se non sia più socialmente ed economicamente doveroso ed intelligente utilizzarlo per finalità produttive in difesa di un territorio, quello abruzzese, sconvolto

non più dalla furia di eventi bellici, bensì da un disimpegno veramente cronico della classe dirigente, che invece può e deve operare nello spirito di una programmazione intesa ad eliminare gli squilibri tra il Nord ed il Sud, dando contenuto alla volontà politica meridionalistica, ma in un quadro organico, avulso da suggestioni elettoralistiche. (int. scr. - 3757)

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Preso atto che, nell'Istituto tecnico industriale « Galileo Ferraris » di Verona, il professor Cesare Padovani ha assegnato un tema dal titolo: « Un istituto anacronistico e immorale: il clero »;

venuto a conoscenza che l'autorità scolastica competente avrebbe deferito l'insegnante, per il predetto fatto, all'autorità giudiziaria penale, nel mentre in via parlamentare sarebbe stata chiesta al Ministero una ispezione per accertare le capacità fisiche, la preparazione culturale e l'idoneità morale all'insegnamento del predetto professor Cesare Padovani, stante anche la forma spastica di cui sarebbe affetto, suscitando una serie di forti reazioni contrastanti, sia nell'ambito scolastico che nell'opinione pubblica in genere;

rilevata l'inopportunità del tema, con particolare riferimento all'impostazione,

l'interrogante chiede di conoscere se, nella doverosa tutela dei princìpi che devono massimamente mantenersi validi nel campo della scuola, il Ministro non ritenga di prontamente intervenire, con opportune iniziative, affinchè il problema venga esaminato e risolto nello specifico ambito scolastico e nel preciso rispetto delle norme vigenti, sanzionando, nel modo che si riterrà idoneo, l'illegittima e comunque sproporzionata attività realizzata dall'autorità scolastica che ha ritenuto di dover deferire l'insegnante all'autorità giudiziaria.

Inoltre, l'interrogante confida che la richiesta, avanzata in sede parlamentare, della sopraddetta ispezione a carico del professor Padovani venga respinta, anche in considerazione del fatto che lo stesso, per essere insegnante di ruolo, avrebbe superato tutti gli accertamenti di legge e nell'insegnamento svolto per quattro anni avrebbe sempre conseguito la qualifica di « ottimo ». (int. scr. - 3758)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 30 giugno 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (1259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari